

Quaderni eretici | Cahiers hérétiques



n° 7, fasc. 2 / 2019
www.ereticopedia.org

Quaderni eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario
Cahiers hérétiques. Études sur la dissidence politique, religieuse et littéraire

N° 7, fascicolo 2 / 2019

© Copyright 2019 Ereticopedia.org
Edizioni CLORI – Firenze

www.ereticopedia.org/credits
www.facebook.com/ereticopedia
www.twitter.com/ereticopedia

redazione@ereticopedia.org

ISSN on line 2421-3012

Published online January 31, 2020

Quaderni eretici | Cahiers hérétiques

7/2019

Fascicolo 2

Per la storia del Mezzogiorno nello spazio europeo e mediterraneo

a cura di Luca Al Sabbagh, Daniele Santarelli, Domizia Weber

Daniele Santarelli, Risorse in rete per la storia del territorio e del patrimonio culturale: il portale “Storia della Campania” 5

Armando Pepe, La sezione *Fonti* del portale “Storia della Campania”: l’edizione digitale al servizio della storia del territorio 9

Armando Pepe, Il duca e il vescovo a Piedimonte d’Alife in età barocca. I moventi della discordia tra Alfonso II Gaetani dell’Aquila d’Aragona e monsignor Girolamo Maria Zambeccari 13

Veronica Sileo, Nel costituzionalismo europeo: la Costituzione di Cadice 41

Risorse in rete per la storia del territorio e del patrimonio culturale: il portale “Storia della Campania”

Da settembre 2019 è on line il portale “Storia della Campania” (www.storiadellacampania.it), dotato di comitato scientifico e comitato di redazione in fase di costituzione e ampliamento. Il portale vuol essere un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare per tutti gli studiosi, i cultori e gli appassionati della storia di questa regione tanto ricca di contraddizioni così come di testimonianze storiche, artistiche e culturali, e del suo ruolo nel contesto globale, europeo e mediterraneo. L’interesse del progetto, che si inserisce dichiaratamente in una prospettiva di Digital & Public Humanities, attraversa il corso dei secoli, dall’antichità fino all’età contemporanea, senza particolari discriminanti cronologiche e/o tematiche. L’auspicio è poter dar luogo ad un autentico, grande cantiere interdisciplinare che, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di studio e degli interessi di ricerca e dell’autonomia dei singoli studiosi e ricercatori che vorranno contribuirvi, favorisca lo scambio di competenze ed idee nell’interesse comune.

Strutturato in più sezioni e suscettibile di evolversi nel corso del tempo, il progetto, avviato da Daniele Santarelli e Armando Pepe nel settembre 2019, trae linfa dell’esperienza, ancora in pieno sviluppo, del sito Ereticopedia, che ha permesso la costruzione collaborativa di un ricchissimo dizionario storico on line di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo – proprio questo aspetto collaborativo, facilitato dal lavoro in rete, si vuole anche valorizzare al massimo al fine della riuscita dell’iniziativa – e

prende spunto altresì dall'esperienza di precedenti specifici portali di storia della città e del territorio, che hanno avuto alterne fortune, quali “Storia di Venezia” (ideato dal compianto Giuseppe Del Torre, successivamente gestito da Federico Barbierato ed ormai non più attivo) e “Storia di Firenze” (ideato e tuttora diretto da Marcello Verga e Andrea Zorzi). Il progetto è integrato nell'ambito della collana digitale *La “Ruota dei libri”: corpora, repertori e dizionari online* delle Edizioni CLORI (www.edizioniclori.it) ed è aperto al contributo di tutti gli interessati, nonché al dialogo, all'interazione e al confronto con essi, nella convinzione che la costruzione di reti di collaborazione e di aggregazione culturale possa assolvere alla fondamentale funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, sviluppando così compiutamente l'ideale dell'educazione permanente, in coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione CLORI (www.edizioniclori.it/associazione).

Struttura (provvisoria e di partenza) del portale

“Storia della Campania” è strutturata in diverse sezioni. In considerazione del carattere di work in progress del progetto e della flessibilità consentita dalla sua collocazione in rete, questa strutturazione non è definitiva e potrebbe subire importanti cambiamenti in corso d'opera.

- *Dizionario*: dizionario storico con voci biografiche e tematiche di interesse per la storia della Campania.
- *Fonti*: trascrizioni di fonti storiche di interesse per la storia della Campania, accompagnate da commento e inquadramento storico e storiografico.
- *Testi*: rassegna in formato digitale di articoli e contributi, editi e inediti, di interesse per la storia della Campania.
- *Strumenti*: cronologie, cronotassi, cartografie storiche e approfondimenti tematici di interesse per la storia della Campania.

- *Storici*: profili biografici di storici che hanno contribuito con le loro ricerche alla storia della Campania.
- *Bibliografie*: rassegne bibliografiche su specifici temi attinenti alla storia della Campania.
- *Links*: liste di siti web di interesse per la storia della Campania.

Armando Pepe

La sezione *Fonti* del portale “Storia della Campania”: l’edizione digitale al servizio della storia del territorio

La sezione Fonti del portale “Storia della Campania”, la prima tra le sezioni del sito ad essere avviata e quella attualmente più ricca di contenuti, ospita trascrizioni di fonti storiche di interesse per il progetto, accompagnate da commento e inquadramento storico e storiografico.

La sezione è in continuo aggiornamento e destinata ad ospitare sempre più contenuti. Al suo interno sono attualmente attive quattro sottosezioni: 1) “Le relazioni *ad limina* dei vescovi della Diocesi di Alife”; 2) “Le origini del fascismo in Terra di Lavoro”; 3) “Fonti per la storia di Caiazzo in età moderna”; 4) “Archivio Borbone”.

Le relazioni *ad limina* dei vescovi della Diocesi di Alife

Il 20 dicembre 1585, con la costituzione *Romanus Pontifex*, papa Sisto V introdusse il precetto delle visite *ad limina Apostolorum*. Alle visite erano tenuti tutti i vescovi residenziali che, ogni triennio a cominciare dal 1587, dovevano recarsi a Roma *ad veneranda limina Apostolorum* e consegnare una relazione scritta circa lo stato della propria diocesi, che veniva esaminata dalla Sacra Congregazione del Concilio, e conservata nel suo archivio, divenuto nel tempo un’inesauribile fonte di risorse documentarie. Infatti, l’esame della relazione, previa costituzione *Immensi aeterni Dei*, promulgata da papa Sisto V il 22 gennaio 1588, fu demandato alla Congregazione del Concilio. Le relazioni dunque, rinvenibili presso l’Archivio

Segreto Vaticano, permettono, in una prospettiva diacronica, una migliore comprensione della Chiesa locale e del territorio in cui essa opera. Come nota Gaetano Nicastro “della utilizzazione delle relazioni si è talvolta esagerata l’importanza, considerandole fonte primaria per la ricostruzione della storia della Chiesa, per giungere talaltra ad una loro completa svalutazione, a causa dei limiti derivanti dal loro stesso carattere di ufficialità. È certo, però, che le relazioni, per quanto non tutte di uguale estensione e pregio, contengono una notevole quantità di dati, non solo sulla vita interna delle Chiese locali, ma sulle loro risposte alle sfide della società. Oltre alle notizie erudite, dalle stesse possono essere tratte notizie, talvolta ampie, circa i grandi fenomeni sociali”¹. Conglobare l’enorme mole di dati che le relazioni offrono porta alla necessaria conseguenza che le informazioni possono e vogliono essere libere poiché, come osserva brillantemente Yuval Noah Harari, “la libertà delle informazioni non è data agli umani, è data alle informazioni”².

Per approfondire:

<http://www.storiadellacampania.it/relazioni-ad-limina-alife>

Le origini del fascismo in Terra di Lavoro. Fonti

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione di un’ampia documentazione inedita, che ripercorre gli eventi che segnarono l’affermazione del fascismo in Terra di Lavoro dal 1920 al 1926. Si stagliano con nettezza diffusi episodi di violenza, la vulcanica creazione, declinata in chiave locale, di una nuova formazione politica - il Partito nazionale fascista - e la progressiva affermazione

¹ Gaetano Nicastro, *La Sicilia occidentale nelle relazioni ad limina dei vescovi della Chiesa mazarese (1590-1693)*, Istituto per la storia della Chiesa mazarese, Mazara del Vallo 1988, pp. 14-15.

² Yuval Noah Harari, *Homo deus. Breve storia del futuro*, Bompiani, Milano 2018, p. 468.

di personaggi dallo spiccato trasformismo che, in una lotta senza esclusione di colpi, andavano all'arrembaggio di una nazione, dato che in molti cavalcarono l'onda della rivoluzione in camicia nera. Soltanto a partire dal 1924 l'uso spregiudicato della violenza si affievolì, scemando rispetto agli altri metodi di gestione del potere che il fascismo - fattosi dittatura - seppe utilizzare. Gli avvenimenti, disposti in successione temporale, si inseriscono in un quadro complessivo, in cui compaiono, assieme ad uomini di notevole peso specifico e dalla diversa fortuna- delineati psicologicamente nel romanzo (non fiction) «M. Il figlio del secolo» di Antonio Scurati - anche individui, di seconda, terza e quarta fila, destinati a scomparire presto nei meandri della storia, se si tengono da conto il cinismo e la strumentalizzazione- ampiamente usati dalla macchina mussoliniana, che tutto fagocitava- amaramente sperimentati da Aurelio Padovani, il «duce del fascismo campano».

Per approfondire:

<http://www.storiadellacampania.it/origini-fascismo-in-terra-di-lavoro-fonti>

Fonti per la storia di Caiazzo in età moderna

Questa sezione ospita la trascrizione di un complesso documentale, diviso per argomenti e sezioni, che riguarda la storia di Caiazzo in età moderna. S'intende qui offrire allo studioso, o al semplice lettore, degli strumenti per approfondire temi locali e/o più propriamente territoriali, anche in chiave comparativa. Descrizioni del feudo, apprezzamenti e carte di natura fiscale che, sia pure inserite nel più ampio contesto regionale, permettono una reale conoscenza dei luoghi, delle usanze, dei cultivar, delle persone e delle istituzioni caiatine tra XVII e XVIII secolo. Caiazzo, dal 1615 e fino all'eversione della feudalità, appartenne alla famiglia fiorentina dei Corsi. L'oculata amministrazione delle loro proprie-

tà ha permesso ai Corsi di disporre, e costantemente implementare, una raccolta documentaria di grandezza non comune che, stando fisicamente presso l'Archivio di Stato di Firenze, non è stata molto esplorata dagli storici, sia dilettanti che accademici.

Per approfondire:

<http://www.storiadellacampania.it/fonti-per-la-storia-di-caiazzo-in-eta-moderna>

Archivio Borbone

Questa sezione permette la lettura di carte di notevole interesse storiografico tratte dall'Archivio Borbone, presso l'Archivio di Stato di Napoli. L'imponenza documentale, distribuita in sette serie archivistiche (Registri di corrispondenza del ministro Bernardo Tanucci; Carte della regina Maria Carolina; Carte del re Ferdinando IV (I); Carte del re Francesco I; Carte del re Ferdinando II; Carte del re Francesco II; Carte del re Francesco II da Gaeta all'esilio), se opportunamente sceverata offre l'opportunità allo studioso e/o al semplice lettore di comprendere il funzionamento delle istituzioni borboniche sia centrali che periferiche. Si esamineranno in particolar modo la fase finale del Regno delle Due Sicilie e la guerra per il Mezzogiorno, con la riproduzione integrale di cronache e manoscritti collocabili verso la metà dell'Ottocento e oltre, per una più chiara e fededegna visione dei movimenti della storia d'Italia.

Per approfondire:

<http://www.storiadellacampania.it/archivio-borbone>

Armando Pepe

Il duca e il vescovo a Piedimonte d'Alife in età barocca. I moventi della discordia tra Alfonso II Gaetani dell'Aquila d'Aragona e monsignor Girolamo Maria Zambecari

Fonti archivistiche

Archivum Secretum Vaticanum (ASV), Dataria Ap., Processus Datariae 4, ff. 157r.- 176v.

Archivio di Stato di Napoli (ASNa), Archivio Gaetani d'Aragona, *Platea generale dell'eccellentissima famiglia Gaetani dell'Aquila d'Aragona di Laurenzana*, redatta da Notar Conte nel 1864 (pp. 38-39).

Roma, Archivio Fondazione Camillo Caetani (AFCC), Fondo Generale.

Introduzione

I protagonisti

«La fama de' tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dov'erano i più ricchi e i più forti: ogni distretto aveva i suoi; e si rassomigliavan tanto, che non c'era ragione che la gente s'occupasse di quelli che non aveva a ridosso (Alessandro Manzoni, *I Promessi Sposi*, Capitolo XIX)». La riflessione manzoniana a proposito del dominio territoriale esercitato dall'Innominato è estensibile all'intero quadro europeo del XVII secolo, qualora si consideri che, sia pure con diversi rapporti di forza- tra sudditi, feudatari, stato e chiesa- si determinavano quasi

sempre le medesime costanti: l'oppressione signorile, il conflitto giurisdizionale e le rivendicazioni dell'amministrazione locale, che nel Regno di Napoli era rappresentata dall'Università in quanto civico consesso. Apporti utili e molto documentati, relativamente al funzionamento dei gangli del sistema statale napoletano, ce ne sono a iosa. Nondimeno, ponendo la nostra attenzione su Piedimonte, se considerassimo da un punto di vista iconologico le strutture dell'egemonia temporale e spirituale durante l'età moderna, magari fidandoci delle suggestioni prodotte dalla lettura de «*La Piazza e la Torre*» di Niall Ferguson, noteremmo la plastica contrapposizione tra la residenza vescovile e il palazzo ducale, che la sovrasta. Le logiche costruttive dei manieri feudali, posti in luoghi alti e difficilmente espugnabili, non rispondevano meramente a criteri difensivi, ma testimoniavano sensibilmente l'ideologia del comando.

Verso la fine della terza decade del XVII secolo, a Piedimonte, le relazioni tra il duca Alfonso II Gaetani dell'Aquila d'Aragona (1609-1645) e il vescovo Girolamo Maria Zambeccari, al secolo Jacopo (1575-1635), si guastarono, poi divennero estremamente tese fino a rompersi del tutto. Quali furono le origini di tanto astio? Non lo sapremo mai se ci atteniamo a una documentazione tanto ufficiale quanto asettica; invece, se provassimo a indagare nei carteggi privati- tra pensieri, propositi e recondite emozioni- probabilmente ci incammineremmo per la strada giusta.

In effetti, dai resoconti del presule alifano arguiamo l'epilogo, tragico e disarmante, dell'impari lotta, ignorandone comunque il prequel. Scavando tuttavia nella folta corrispondenza epistolare del cardinale Luigi Caetani (1595-1642), nato a Piedimonte e battezzato nella chiesa di Santa Maria Maggiore, figlio di Filippo I e Camilla Gaetani dell'Aquila d'Aragona, e cugino di Alfonso II, potremmo riuscire a venire a capo dell'intricato rovello. Per opposti motivi, convergenti solamente nella figura del destinatario, sia il duca sia il vescovo scrissero al cardinale.

Cerchiamo di definire, nei tratti essenziali, le figure dei protagonisti di una storia che si preannuncia a tinte accesa e fosca. Una fonte utilissima, anche per tracciarne un profilo psicologico, si rivela il processo (datato *hac die tertia martii 1625*) per la nomina episcopale di monsignor Girolamo Maria Zambecari: « [159v.] È nato in Fiorenza sebbene suo padre, il signor Lepido Zambecari, è gentiluomo bolognese di famiglia nobilissima. Sua madre, Camilla Fortunati, era una gentildonna fiorentina. [160r.] Padre Fra' Girolamo Maria, avanti che venne ammesso nella sua religione era dottore in legge civile e canonica, poiché si addottorò pubblicamente e solennemente nella città di Bologna. È stato padre maestro in teologia ma anche inquisitore in Reggio e in Faenza, e tutti gli uffici li ha assolti con molta sua lode e zelo. Di fatto non ha mai dato scandalo in materia di fede, vita e dottrina. [160v.] È persona di vita integerrima, di buoni costumi, prudente, pietoso verso il prossimo, pertanto è degno e idoneo a guidare la Chiesa di Alife. [166r.] *Nos consules artis Mercatorum civitatis Florentiae fidem facimus, et attestamus, qualiter in quodam libro baptismatis, ligato in assis, in quo describuntur illi qui in templo sive oratorio Sancti Ioannis Baptistae dictae civitatis baptizantur, seu e sacro fonte baptismatis levantur, penes nos in nostra solita audientia publice retento, sub infrascripto tempo apparet infrascriptum Iacobum*: Jacopo del signor Lepido Zambecari e della signora Camilla Fortunati, nato in giovedì, a dì ventisei di gennaio 1575 a hore 2 ½. Fa da compare l'illustrissimo signore Mario [I] Sforza, Conte di Santa Fiora, e da comare l'illustrissima signora Virginia Savella de' Vitelli; [166v.] *Datum Florentiae in nostra solita audientia, sita in populo Sancti Stephani in ponte, anno Incarnationis Dominicae MDCII, die vero septima mensis Decembris, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Clementis divina providentia Papae VIII et Don Ferdinando Medici magno Duce tertio dominante*». Alle testimonianze sull'irreprensibile vita del nominando presule di Alife si aggiunse il parere del domenicano Fra' Raimondo da Modena: « [167r.] *Jacobus, filius legitimus et naturalis perillustris domini Lepidi Zambecarii, nobilis bononiensis, in saeculo juris utriusque doctor de anno 1598,*

*in nostro conventu Sancti Dominici de Bononia habitum clericalem suscepit et evocatus fuit frater Hyeronimus Maria; postea professionem emisit, omnibusque sacris ordinibus initiatus fuit, ac in eodem conventu philosophiae et theologiae operam navavit, et lector creatus per plures annos in variis locis provinciae nostrae docuit, ac conciones in diversis civitatibus et domiciliis in tempore quadragesimali habuit; nec non Inquisitionis munus in Regiensi et Faventina civitatibus per nonnullos annos operuit, theologiae magister creatus fuit, nec non prior in conventu Sancti Dominici de Regio. (datato Romae in conventu Sanctae Sabinae, die 27 martii 1625)». Per avere un prospetto, sia pure minimo, dei vincoli intessuti dalla famiglia Zambecconi, e pur non volendo cadere in una superflua ridondanza ecfraistica, vale la pena spendere due parole sul padrino di battesimo del piccolo Jacopo, il conte Mario I Sforza, conte di Santa Fiora (1530- 1611), illustre nobile toscano: «Dapprima combatté per i francesi, e fu nominato dal re suo colonnello e cavaliere di San Michele. Partecipò attivamente alla *Guerra di Siena* (1552- 1559) che insanguinò a lungo non solo la città e dintorni, ma anche l'Amiata e la Maremma. Nella prima fase fu molto attivo, insieme a Niccolò IV Orsini, conte di Pitigliano, al fianco dei francesi, partecipando alla liberazione di Siena, a fine luglio 1552. Poi passò dalla parte dei Medici e degli imperiali. Dopo la resa di Siena, nel 1555, fu nominato comandante delle milizie imperiali e medicee per il proseguimento della guerra contro la resistenza repubblicana senese sull'Amiata e nella Maremma. Nel 1568 fu inviato in soccorso di Carlo IX contro gli ugonotti, conseguendo il grado di capitano generale della cavalleria pontificia. Tornato in Toscana dieci anni dopo, fu inviato ambasciatore del granduca ai veneziani. Papa Gregorio XIII lo creò principe assistente al soglio pontificio e luogotenente di Santa Romana Chiesa»¹.*

Per converso, sono disponibili più informazioni a voler profilare un breve ritratto del duca Alfonso II Gaetani dell'Aquila d'Aragona. Nacque a Piedimonte l'8 maggio 1609 da Francesco e

¹ *Gli Sforza di Santa Fiora*, Arcidosso, Effigi 2009, p. 78.

Diana de Capua. Sposò Porzia Carafa. Alfonso II: «fu terzo Duca di Laurenzana; erede dell'avito lustro, egli lo accrebbe con la sua luminosa militare carriera. Oltre a diversi certificati, attestanti le gravi spese da lui erogate in servizio del Real Governo, redatte nel 1636, troviamo ancora i documenti che seguono, riguardanti i servigi militari da lui resi: a) 28 novembre 1637. Originale patente di Maestro di Campo di un *Tercio* di Fanteria; b) 4 dicembre 1637. Assiento [quota d'ingaggio e/o compenso d'arruolamento] nel detto grado di Maestro di Campo col soldo di 400 ducati mensili; c) 20 marzo 1640. Reale ordine, in originale, a esso Duca di recarsi in Fiandra in servizio della Maestà del Re Filippo IV; d) del 1640 è un documento attestante l'invito fattogli di recarsi alla Corte Reale in Madrid». In quanto a titoli di nobiltà, a segno delle più grandi famiglie del Regno di Napoli, Alfonso II poteva vantare: «e) 10 dicembre 1634. Dichiarato nobile del Sedile di Nilo con le annesse immunità, come dal privilegio speditogli all'uopo dalla Regia Camera della Sommaria; f) 24 gennaio 1645. Titolo di Duca di Laurenzana su Gioia. (ASNa)». In una voce della «*Nouvelle biographie générale*», a proposito di Alfonso II, è scritto: «Valente guerriero, si distinse a tal punto nella battaglia del 15 maggio 1644, durante la Sollevazione della Catalogna, che ricevette l'incarico d'andare a Saragozza per annunciare al Re il successo di quella giornata. Morì il 21 luglio 1645, da prigioniero, in Catalogna a causa di ferite alle braccia. (volume 19, colonna 140, a cura di Ferdinand Hoefler, Paris, Didot 1857)».

Il 19 gennaio 1626 papa Urbano VIII Barberini, a Lugi Caetani, di cui conosciamo le fattezze per via di un ritratto del pittore fiammingo Frans Luycx, conferì «l'ambita porpora cardinalizia, segno inequivocabile del prestigio che il prelado si era saputo guadagnare nella corte pontificia. Luigi Caetani vantava tra i suoi avi due pontefici, era il discendente di una lunga serie di porporati molto apprezzati nella corte di Spagna, nonché fratello del Grande di Spagna più promettente del Viceregno [Francesco IV Caetani]. I pagamenti relativi alle spese per la sua nomina indicano

che la famiglia era a conoscenza della decisione del Barberini prima che fosse celebrato il Concistoro; i preparativi risalgono alla fine del 1625. Il cardinale Luigi attuò una linea di condotta attenta al rilancio della famiglia»².

In un sanguigno e tenace gioco delle parti, tra celie, accuse, difese e aperte recriminazioni, il gran teatro del mondo nella Piedimonte d'età barocca presenta uno scenario del tutto inedito, non dissimile però da luoghi e personaggi manzoniani. Luci e ombre si alternano mentre a noi si offrono nuove prospettive da conoscere e indagare a fondo.

Considerazioni

Per una corretta analisi degli avvenimenti, mirando a una più ampia cognizione dei protagonisti dei fatti narrati e senza alcun intento apologetico, è opportuno dare qualche ragguaglio in più. Circa le iniziative imprenditoriali in età moderna nel Regno di Napoli, si è osservato che: «Alfonso Gaetani junior, terzo duca di Laurenzana, accresce i beni feudali, che sono legati allo Stato di Piedimonte: permuta il feudo di Laurenzana con quello di Gioia; soprattutto dà impulso alla costruzione, nei casali di Piedimonte, di tutta una serie di opifici protoindustriali. Per il periodo si tratta di uno dei più grandi complessi protoindustriali del Regno, per la cui costruzione vi è bisogno di una consistente liquidità. Liquidità che i Gaetani traggono, in primo luogo, dal grande prestigio di cui godono a Madrid per gli incarichi militari ricoperti»³. La natura dicotomica e ambigua del nobile piedimontese è di per sé un tema affascinante, che merita ulteriori indagini. Per quanto concerne la vicenda umana di monsignor Zambeccari, le pagine precedenti ne

² Adriano Amendola, *I Caetani di Sermoneta. Storia artistica di un antico casato tra Roma e l'Europa nel Seicento*, Roma, Campisano Editore 2010, pp. 47-51.

³ Giuseppe Cirillo, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (sec. XVI- XIX)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi 2012, p. 57.

sottolineano l'intima intransigenza, che si manifesta nell'endiadi «fermezza (di carattere) e rigore (di costumi)». La relazione ad limina, che il presule alifano scrive nel 1632, è un durissimo atto d'accusa, molto dettagliato e dai toni veementi, contro il duca Gaetani, dipinto come un ribaldo che crede a cose favolose⁴. Quando lo scontro giunge all'acme e la tensione sale alle stelle, monsignor Zambeccari cede, assumendo nel 1633 la guida della diocesi di Minervino, in Puglia. Molto verosimilmente per motivi di salute, si dimette da ogni incarico nel 1635, e muore a Roma il 29 dicembre 1635.

⁴ Cfr. *Le relazioni ad limina dei vescovi della diocesi di Alife (1590- 1659)*, a cura di Armando Pepe, Tricase, Youcanprint 2017, pp. 45-85.

Carteggio

1)

AFCC, Fondo Generale, 20/I/1626, n. 63547 «Dal vescovo di Alife Fra' Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani».

Dal vescovo Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani

I contatti tra monsignor Zambeccari e la famiglia Gaetani dell'Aquila d'Aragona cominciano a comprometersi per via di questioni legate alla giurisdizione ecclesiastica.

Illustrissimo e reverendissimo signore,

Io e la mia Casa abbiamo sempre ricevuto favori segnalatissimi dalli Illustrissimi e reverendissimi Cardinali Caetani in Roma, et in Bologna, mia patria, onde può essere certa che io mi rallegro con tutto l'animo e, pregandola con esaltazione maggiore, La supplico a degnarsi di pigliare in sé alcune differenze che vertono tra gli Illustrissimi Gaetani di Piedimonte e il Vescovato- per interessi delli beni di esso Vescovato- poiché io altro non desidero che la salvezza delle anime loro et il mantenimento della giurisdizione ecclesiastica. Con umilissima riverenza Le bacio le mani.

Da Piedimonte d'Alife, li 20 di gennaio 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima umilissimo e devotissimo servitore

Fra' Girolamo Maria Zambeccari Vescovo di Alife

2)

AFCC, Fondo Generale, 24/I/1626, n. 71395 «Da Don Giuseppe Gaetani d'Aragona al cardinale Luigi Caetani».

Da Don Giuseppe Gaetani d'Aragona al cardinale Giuseppe Gaetani

Congratulazioni per la nomina cardinalizia.

Illustrissimo e reverendissimo signor cugino ossequiatissimo,

Non potevo aver in mia vita maggior consolatione che sentire che Vossignoria Illustrissima sia arrivata a quel termine da me tanto bramato. Ora è Cardinale mercé i suoi infiniti meriti. Dio conceda a Vossignoria Illustrissima quella salute che desidera, acciò possa in ogni occasione farmi le solite gratie. Vorrebbe il dovere che io venissi di persona

a congratularmi seco di questo suo felicissimo avvenimento, ma ciò non mi vien conceduto; ben vero sono risoluto di venire un giorno, quand'Ella meno pensa, a farle atto di servitù, seppure Vossignoria si degnerà di accettarmi per suo servitore. Gradisca dunque questa mia povera offerta, che Le fo dall'animo mio, che sebbene è piccola in valore, sarà grande in ardore, et in affetto di cuore. Di Vossignoria Illustrissima bacio le mani, augurandole dal Signore il colmo di tutte le felicità.

Da Piedimonte, li 24 gennaio 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima affetionatissimo servitore e cugino

Don Giuseppe Gaetani d'Aragona

3)

AFCC, Fondo Generale, 27/II/1626, n. 66829 «Da Don Annibale Ciccarelli al cardinale Luigi Caetani».

Dal sacerdote Don Annibale Ciccarelli al cardinale Luigi Caetani

Missiva di carattere privato, in cui si menziona il governatore della Regia Dogana della mena delle pecore di Foggia, l'insigne giurista Fabio Capece Galeota. Per la prima volta appare l'agente tuttofare Muzio Gambella, fedelissimo di Casa Gaetani.

Illustrissimo e reverendissimo signore,

Vengo con questa a rallegrarmi con Vossignoria Illustrissima della dignità cardinalitia ricevuta da Nostro Signore papa Urbano VIII. Con buona gratia di Vossignoria Illustrissima sono venuto questi giorni di carnevale qui in Piedimonte ad aggiustare molti miei negotii e a ricevere una remissoria da Monsignor Vescovo d'Alife, il quale, non appena disse che ero alli servitii di Vossignoria Illustrissima, altro non replicò che: «Io ho da servire a Monsignor Illustrissimo Cardinale». Il signor Mutio Gambella dirà a Vossignoria a voce certi misfatti, che non posso scrivere per lettera. Vengo con questa anche a pregare Vossignoria Illustrissima che- dovendo io esigere ducati duecentosessanta da certe persone potenti di Foggia, dopo aver loro spedito gli esecutorii della Gran Corte della Vicaria, e non avendone finora ottenuto giustizia- si degni di scrivere una sua al signor Fabio Capece Galeota, ora presidente della Regia Dogana, affinché sia pagato subito, poichè con una lettera di Vossigno-

ria Illustrissima son certo d'esser pagato. E, per fine, a Vossignoria Illustrissima bacio le santissime mani, augurandole ogni contentezza.

Da Piedimonte, 27 febbraio 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima affectionatissimo servitore e schiavo

Don Annibale Ciccarelli

4)

AFCC, Fondo Generale, 13/III/1626, n. 40625 «Dal vescovo di Alife Fra' Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani».

Dal vescovo Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani

I rapporti tra monsignor Zambeccari e la famiglia Gaetani si sono irrimediabilmente incrinati, facendo il duca il bello e il cattivo tempo. Per di più emerge, in modo netto, la figura di un perfido consigliere, il gesuita Luigi Gaetani- parente ed omonimo del cardinale- che consiglia malamente il giovane nipote Alfonso. Monsignor Zambeccari, da buon pastore ed ex inquisitore, si preoccupa sinceramente per le loro anime.

Illustrissimo e reverendissimo signore padrone colendissimo,

L'osservanza che io e tutta la mia Casa abbiamo sempre portato all'Illustrissima ed Eccellentissima famiglia Caetani, in Bologna e altrove, e li favori in contraccambio ricevuti da tre Illustrissimi porporati, Enrico, Bonifatio, et Antonio, mi hanno fatto camminare con i piedi di piombo con questi Signori di Laurenzana, e forse con qualche scrupolo di coscienza del quale vedo che meritatamente ora Dio mi vuol castigare; poiché avendo riguardo per il sesso della Signora Duchessa tutrice e per la gioventù del Signor Duca suo figliolo, e per certi rispetti umani, ho con troppa connivenza tollerato li infrascritti difetti. Bastonò il Signor Duca pubblicamente un mio prete ufficiale mandato da me per catturare alcuni clerici, solo perché passò dietro al Torano ove egli faceva la pesca, con parole di strapazzo di Dio e dell'ordine sacerdotale. Scusando io la gioventù, esortai la Signora Duchessa a tenerlo qualche giorno sequestrato nel suo palazzo, ché poi umiliandosi e domandando l'assoluzione l'avrei assolto segretamente, come feci, con quell'esortatione che doveva fargli riconoscere la gravità del delitto; si mostrò per allora pentito, ma di lì a poco fu malamente bastonato un mio esecutore chierico, e benché ciò fosse fatto di notte e da gente tra-

vestita, appresso la mia Corte, appariscono però gravi inditii del mandato da parte dell'istesso Signor Duca, e questo per rispetto del Foro Ecclesiastico. E pochi giorni orsono, ad uno della mia famiglia, il quale di mio ordine e per servizio mio in questi giorni quadragesimali con una canna pescava, gli fu dalli suoi esecutori espressamente vietato, e, quel che più rileva, un altro giorno, essendo egli dietro alle acque senza ch'egli pescasse né avesse cosa in mano a tale effetto, dai suoi ministri messi alla guardia delle acque del Torano, armati d'archibugi e pistole per vietare che quelli della mia famiglia, o preti, non possano in dette acque pescare, contro le ragioni e il possesso del Vescovo e del Clero, gli fu tirata un'archibugiata, benché per voler di Dio lo schioppo prese foco fuori ma non dentro; e quel che è peggio v'era ordine del Duca d'ammazzare e i preti e quelli della mia famiglia. Tralascio le lettere ostatorie fattemi venire contro la libertà ecclesiastica da Napoli; tralascio l'avermi procurato una espulsiva dal Regno, sotto falso pretesto che io fossi nemico della Regia Corona, e che avessi detto che è del Papa il Regno e non del Re, come li testimoni allegati da loro e mandati a Napoli per esaminarsi contro di me, *ducti conscientia*, me l'hanno giustificato; tralascio il chiamare a suo piacere li sacerdoti al suo palazzo e minacciarli pubblicamente di bastone e di morte; tralascio l'occupare *de facto* beni ecclesiastici et, in particolare, il cavare dalli beni della Mensa Vescovale e del Clero, con affittare gli erbaggi, frutto dello stato ecclesiastico, e farli violentemente suoi; tralascio omicidi quali pubblicamente si motiva venire dal suo comando, de' quali lascio la discussione a chi tocca; e, di mille e altre cose che potrei rappresentare a Vossignoria Illustrissima, per non tediarla di più aggiungerò solo che egli ancora pretende sotto falsi pretesti di farmi vietare che non ordini preti, dei quali, per mera necessità, essendo che in otto anni il Vescovo mio predecessore, intimorito dal Signor Duca Don Francesco, padre del presente Duca, non aveva voluto ammettere alcuno al clericato, m'è convenuto ordinarne alquanti dei migliori che ho trovati per servizio della Chiesa, conforme il Concilio Tridentino, non avendo niuno di questi pochi, particolarmente né diaconi né suddiaconi, alli quali però non ho concessa più franchigia di quella che loro concede la Sommaria, conforme al Concordato con il Papa Onorio; tutti questi motivi nascono da interesse umano e dal non voler io permettere le cose contro coscienza, e dal fomento, anzi suggestione, del Padre Luigi Gaetani, zio del detto

Duca, il quale non solo malamente consiglia il nipote, ma di propria bocca pubblicamente minaccia e li laici e li Clerici, e, come confessore del segretario del Viceré, con intrighi sottomano cerca di irritarmi contro il Concilio di Napoli, e quando è qua fa mille actioni scandalose, a causa delle quali io, per debito pastorale et onore della sua religione, gli ho fatto segretamente la debita corretione, però senza frutto. Ho pensato di supplicar di nuovo Vossignoria Illustrissima e reverendissima a degnarsi di accettare in sé la decisione di tutte queste differenze, che vertono tra questi Signori e me; o almeno di non avere a male che io difenda la mia iurisdictione appresso tutti li tribunali che saranno necessari, con il mandarle copia dell'editto della pesca, e supplicarla di protectione per il giusto, e d'aprir li occhi a questo povero Duca giovane, il quale va precipitando per li mali consigli. Con umilissima riverenza Le bacio le mani, e prego per ciò che Lei desidera e merita.

Da Piedimonte, li 13 marzo 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima umilissimo e devotissimo servitore

Fra' Girolamo Maria Zambeccari Vescovo di Alife

5)

AFCC, Fondo Generale, 14/III/1626, n. 181155 «Dal Duca Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani

Lettera di presentazione, e di malleveria, a favore di Muzio Gambella, definito dal duca Gaetani «mio erario», ovvero l'addetto alla riscossione delle tasse feudali.

Illustrissimo e reverendissimo signor cugino padrone mio sempre colendissimo,

Non voglio mancare, con l'occasione di Mutio Gambella, mio erario, che viene in Roma, di fare riverenza a Vossignoria Illustrissima, come la ragione richiede, et insieme supplicarla a onorarmi d'alcuno suo comandamento, ché così verrò a conoscere che mi mantiene per suo servo. Il suddetto Mutio ha bisogno del favor di Vossignoria Illustrissima. Resti servita a favorirlo poichè tutte le gratie e i favori che gli saranno fatti è come se fossero fatti alla persona mia; anche li negotii, che egli tratterà, sono miei, di modo che quello che si fa a lui, lo ricevo io. E, per fine, a Vossignoria Illustrissima bacio le mani.

Da Piedimonte li 14 marzo 1626
Di Vossignoria Illustrissima obligatissimo servitore e cugino
Il Duca di Laurenzana

6)

AFCC, Fondo Generale, 14/III/1626, n. 22279 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

Un'intercessione a beneficio dei canonici di Santa Maria Maggiore di Piedimonte.

Illustrissimo e reverendissimo signor nipote padrone mio sempre colendissimo,

Sapendo per esperienza l'ordinaria bontà e gentilezza di Vossignoria Illustrissima, e la prontezza con la quale mi va dispensando le sue solite grazie e i suoi soliti favori, perciò piglio ardire di darle sì varie sorte di fastidi, quanti in ogni occasione che mi si presenta gliene do. Mutio Gambella, mio erario, che viene in Roma per i miei negotii, tiene bisogno del favor suo; resti servita di favorirlo in tutto quello che a bocca l'esporrà, acciò egli ottener possa, col mezzo suo potente, quanto desidera. Questi Canonici di Santa Maria Maggiore, di questa mia Terra, mi sono venuti a pregare che io interceda in loro favore appo Vossignoria Illustrissima, il quale parendomi giusto, volentieri ricorro alla sua autorità. Hanno in questa chiesa un Altare Privilegiato e sta in una cappella nomata «La Pietà», dov'è una concessione per anni sette, il cui termine a maggio prossimo venturo finisce, et ivi vicino sta il tumulo del Duca mio buon marito, che sia in Cielo; i Canonici desiderano, mediante il valore di lei, averlo perpetuo, e per ogni giorno, celebrandovi la messa feriale; ovvero per quel tempo che si potrà. Nella chiesa vi sono dodici Canonici, e venti altri Sacerdoti, e poiché questa è contigua al mio Palazzo, per essa ho una grandissima devotione. Ne tengo particolare protectione, massime essendo tanto bene custodita da questi preti. Pertanto vivamente supplico Vossignoria Illustrissima che si degni operare affinché costoro abbiano il loro bramato disio, del che io ne riceverò un contento inesplicabile; i quali Sacerdoti in tutte le orationi, e sacrifici loro, pregheranno per la salute di Vossignoria Illustrissima, cui fo riverenza, e bacio le mani, ricordandole che sono una sua obligatissima serva.

Da Piedimonte, li 14 marzo 1626
Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima serva e zia affectionatissima
La Duchessa di Laurenzana

7)

AFCC, Fondo Generale, 21/IV/1626, n. 179694 «Dal Duca di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

*Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani
Querimonie nei confronti di monsignor Zambeccari.*

Illustrissimo e reverendissimo signor padrone mio colendissimo Cardinal Caetani,

Ad ognora desidererei dar saluti a Vossignoria Illustrissima, se ognora avessi comodità di scriverle, tenendo totalmente impresso nella mente le grazie e i favori che giornalmente ho ricevuto, e ricevo, dalla sua prodigale mano, che perciò vorrei tutto il corso della mia vita spenderlo ai servigi di Vossignoria Illustrissima per poterle ripagare alcuna minima particella di tanto debito che le tengo. Non debbo mancare, con l'occasione di questo mio vassallo che viene in Roma, di significarle come questo Vescovo cammina meco con abito volpino, poiché egli tiene *«aliud in corde et aliud in ore»*. Il Vescovo, sebbene abbia dimostrato esteriormente un poco di mortificazione, nondimanco ha ornato una tela, la quale non potrà arrivare al suo disegno, avendo scritto di me al signor Viceré di Napoli, dicendogli che qui la giustizia è morta; per lo che è venuto ordine a questa Corte Feudale che si mandino in Napoli sedici copie di informazioni; et ancorché queste siano così, che poco fastidio mi possano recare poiché delitti non sono mai stati commessi, ne risulterà scorno al Vescovo appo i Regi, coi quali rimarrà con poco onore, non avendo esposto il vero. Or veda Vossignoria Illustrissima il proceder di quest'uomo, del quale non se ne sa pigliar senso; se io conoscessi di aver errato in qualche cosa, di sicuro cercherei d'emendarmi. Supplico Vossignoria Illustrissima di tenere a cuore la riputazione mia, di tutta questa Casa, e di questa povera terra insieme; son sicuro che lo farà, tanto più che è il padrone di tutto. Le piaccia dar credenza al dir mio, ché certo non le dico bugia. E, per fine, sono desideroso dei suoi

comandi e, di vero cuore, bacio a Vossignoria Illustrissima le mani, come fa la signora madre e questi altri miei fratelli, suoi servi.

Da Piedimonte, li 21 aprile 1626

Il rispettosissimo servo e cugino

Il Duca di Laurenzana

8)

AFCC, Fondo Generale, 22/IV/1626, n. 65632 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

L'atteggiamento fermo e deciso di monsignor Zambeccari turba la tranquillità dei Gaetani che, avendo contezza dell'alto lignaggio, rivendicano la propria dignità di famiglia feudale. Per cercare un compromesso, sia pur temporaneo, funge da mediatore il fido Muzio Gambella, ma inutilmente.

Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone ossequiatissimo,

Conosco molto bene che infastidisco Vossignoria Illustrissima con continui travagli, ma per le occasioni che si presentano è necessario che io ricorra a lei, come padrone e protettore della Casa mia, sapendo quanto m'abbia favorito, e favorisce, in questi negozi del Vescovo, conformemente a quanto mi ha riferito Mutio Gambella, del che ne resto obbligatissima a Vossignoria Illustrissima. Io, in particolare, con il Vescovo ho desiderato sempre di stare quieta e di non farmi sentire; molte volte ho procurato di levare le occasioni per le quali si sarebbe potuto venire a controversia; non ho voluto che contro il Vescovo si procedesse, se non civilmente, tanto più che lui faceva intendere di volersi quietare ed io, contro la voglia di Don Alfonso mio, condiscendevo alla quiete; e quando pensavo che il Vescovo si fosse quietato- conformemente a quanto faceva intendere- lui ha scritto contro di me e di Don Alfonso una lettera al Viceré, lamentandosi che in questa terra non si faceva giustizia e avvisandolo di tutti i delitti che qua erano successi; essendosi questo negotio rimesso in Vicaria, si è ordinato che fra dieci giorni si mandino le copie di sedici informazioni. Io di ciò m'aggiusto in Napoli e farò restare il Vescovo come merita, sì perché la Vicaria vedrà che niuno si lamenta, sì anche vedrà che io non ho composto né compongo delitti, pure vedendomi così maltrattare. Se non fossi una donna, che professa di vivere cristianamente, mi darebbe questo Vescovo occa-

sione di farmi sentire in un'altra maniera, ma io vado compatendo li pochi termini di tal Vescovo e mi armo di buona pazienza; perché, veramente, avendo da contrastare con un uomo che questa mattina piglia una risoluzione e fra due ore un'altra, bisognerebbe che costui non fosse Vescovo; tralascio molte altre imperfetioni di quest'uomo, per le quali penso che sia così mutabile. Mi perdoni se scrivo in maniera un poco licenziosa le cose di questo Vescovo; lo faccio perché la ragione m'induce. Supplico perciò Vossignoria Illustrissima, nell'occasione, a farmi degna de' soliti favori, acciò questo Vescovo sia chiarito. Perché, sebbene il Vescovo ha detto a Mutio di volersi comportare con me conformemente a quanto comanda Vossignoria Illustrissima, pure non credo cosa alcuna se non ne vedo gli effetti. Per fine, le bacio le mani e le ricordo che sono sua serva. Don Alfonso e gli altri miei figli le fanno mille riverenze.

Da Piedimonte, li 22 aprile 1626

Di Vossignoria Illustrissima zia e serva obbligatissima

La Duchessa di Laurenzana

9)

AFCC, Fondo Generale, 9/VI/1626, n. 45636 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

Sembra che il cielo sopra Piedimonte si stia rischiarando, dato che tra il vescovo e la casa feudale è avvenuto un abboccamento.

Illustrissimo e reverendissimo signor nipote padrone mio colendissimo,

Può star sicura questa Casa dalle scosse degli accidenti di fortuna, mentre Vossignoria Illustrissima con larga mano le va giornalmente dispensando tanti e tanti segnalati favori che perciò tutti le restiamo obbligatissimi eternamente. In Napoli la lettera di Vossignoria Illustrissima fu resa al Vescovo d'Alife, che ivi allora si ritrovava, il quale, essendo arrivato qui, un dì dopo venne a visitarmi mostrandomisi molto mortificato. Del tutto se ne dia lode al valor di Vossignoria Illustrissima. Non mancheremo col Duca mio di servire integramente il Vescovo, e a lei ne diamo parola, purché lasci i suoi ghiribizzi ed a noi si mostri corrispondente nelle cose giuste, poiché è di mio gusto il vivere quieta e con la

santa pace, sapendo che è anche il gusto di Vossignoria Illustrissima, cui portiamo tanta ubbidienza. La ringrazio infinitamente di quanto ha operato ed opera in beneficio di questa Casa e, per fine, le fo somma riverenza e bacio le mani, come fanno questi miei figli, suoi affezionatissimi servi.

Da Piedimonte li 9 giugno luglio 1626

Di Vossignoria Illustrissima zia e serva obbligatissima

La Duchessa di Laurenzana

10)

AFCC, Fondo Generale, 4/IX/1626, n. 43339 «Da Francesco Petilio al cardinale Luigi Caetani».

Da Francesco Petilio al cardinale Luigi Caetani

Francesco Petilio, l'agente napoletano del cardinale Caetani, illustra il motivo del contendere tra le due parti, curia vescovile e corte ducale, relativamente all'appalto di alcune gabelle, o tasse, che prevedono franchigie, ovvero ricavi in ragione di determinate percentuali, a favore dei sacerdoti di Piedimonte.

Illustrissimo e reverendissimo signor padrone mio colendissimo,

Venni qui in Piedimonte et essendo andato a far visita alla signora Duchessa di Laurenzana, et al Duca, mi hanno mostrato alcune differenze, che hanno avuto nella vendita delle gabelle, in materia delle franchigie dei preti, le quali hanno aggiustato col Vescovo, col consenso delli preti; et conforme all'aggiustamento fatto hanno venduto la gabella della farina, e quella del vino, nelle quali avevano la differenza; ma perché si tratta di rilasciare a beneficio dell'Università alcune parti di franchigie, è necessario l'assenso del Papa, anzi era necessario impetrarlo prima di far altro; supplicano la Duchessa e il Duca Vossignoria Illustrissima che si degni di pigliarsi il fastidio di farlo impetrare, tanto più che si dubita che il Vescovo si possa pentire. Perciò la Duchessa e il Duca desiderano che, nel medesimo tempo in cui si spedirà l'Assenso, Vossignoria Illustrissima si degni scrivere una lettera al Vescovo acciò non venga meno a quello che ha promesso di fare a beneficio dell'Università. Perciò hanno voluto che io ancora supplichi Vossignoria Illustrissima, come fo col maggiore affetto che posso. Per li fiscali della Casa di Vossignoria Illustrissima hanno assegnato la gabella della farina, che suole essere la migliore et, in conto di quello che si deve ave-

re delle gabelle passate, hanno assegnato trecento ducati, giacché con questi aggiustamenti si è mandato qualche cosa per l'Università.

Le fo un'umilissima riverenza,

Da Piedimonte, li 4 di settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima umilissimo e devotissimo servo

Francesco Petilio

11)

AFCC, Fondo Generale, 5/IX/1626, n. 58184 «I giudici di Piedimonte al cardinale Luigi Caetani».

Dai giudici di Piedimonte al cardinale Luigi Caetani

L'intervento degli amministratori dell'Università di Piedimonte a favore della corte feudale.

Illustrissimo e reverendissimo signore,

Dall'alligata della signora Duchessa di Laurenzana Vossignoria Illustrissima e Reverendissima comprenderà i bisogni di questa povera Università, travagliata dal suo presule nelle gabelle. Ricorriamo per questo a supplicare Vossignoria Illustrissima che voglia in quest'occasione difenderla e proteggerla, come ha fatto negli altri bisogni. La salutiamo, baciando umilmente le sacre vesti di Vossignoria Illustrissima.

Da Piedimonte, li 5 settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima umilissimi oratori e servi

Li Giudici di Piedimonte.

12)

AFCC, Fondo Generale, 5/IX/1626, n. 52635 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

Riprendono le divergenze tra curia vescovile e corte feudale circa la materia fiscale. Monsignor Zambeccari pretende un maggior ricavo dalla vendita della gabella della farina, ma i Gaetani sono di parere opposto. La «franchigia» spettante agli ecclesiastici consiste nella facoltà di esigere alcune tasse, o di averne significative quote, come nel caso in esame. I feudatari mirano ad ottenere, su un probabile accordo col vescovo, un «assenso apostolico», così che tutto sia indissolubile.

Illustrissimo e reverendissimo signor nipote padrone mio colendissimo,

Quest'Università di Piedimonte, dopo aver conteso in materia delle franchigie dei preti e dei chierici col Vescovo, si accordò; il quale Vescovo mi venne a proporre in casa la quiete, essendosi già fatta decretazione, di cui a Vossignoria Illustrissima mando copia, acciò che veda il tenore d'essa; e, conformemente a detta decretazione, si sono affittate le gabelle con un poco d'avvantaggio. Adesso il Vescovo, nonostante ch'egli abbia fatto detta decretazione, mi viene detto che voglia recederne sotto pretesto che la gabella della farina si sia trovata ad affittare a maggior prezzo di quello che s'è affittata per lo passato, il che non è vero, poiché sebbene un certo particolare di qui voleva aumentarla d'un poco, nulladimeno non aveva le peggierie [malleverie] sufficienti e, alla fine, è pur meglio per la povera Università dar le gabelle a persone sicure per tanto meno, che darle a persone fallite, poiché di ciò si è fatto più di una volta esperienza. Supplico Vossignoria Illustrissima di due cose: di scrivere caldamente al Vescovo che, avendo fatto questa decretazione, non voglia revocarla in modo alcuno, assicurandolo che la tassa è pur migliore per li preti e i chierici che per l'Università; l'altra, che si degni di far apporre l'Assenso Apostolico sopra di detta decretazione, acciò che resti per sempre, et il Vescovo non abbia occasione di ricusarla, perché egli per ogni piccola cosa si muta. So che Vossignoria Illustrissima rimedierà con la sua prudenza, e scriverà al Vescovo con dolcezza, senza dirgli ch'io mi lamento, acciò che lui non abbia modo di dolersi di me e darmi nuovi disgusti. Costui delle lettere di Vossignoria Illustrissima ne ha avuto, ed ha, grandissima stima, però mi rendo certissima che, scrivendogli, s'accorgerà di tutto; perché il Vescovo dubita, per quel che intendo, che alcuni di questi preti e chierici siano concordi nell'andare in Roma appo de' Superiori a lamentarsi sopra di detta decretazione. Perciò Vossignoria Illustrissima, nella lettera che gli scriverà, lo rassicuri che egli ha fatto una cosa da cui non potrà ricevere scorno, poiché quello che si è fatto è stato per aggiustare la poverissima Università e per quiete generale, come pure per evitar le liti, anche perché l'Università pretendeva, in virtù di provvisione, di dar la metà delle franchigie a tutti li preti e ai chierici. Per amor di Dio abbia pazienza di questo e degli altri travagli che, alla giornata, le vo dando, perché il tutto nasce dalla infinita gentilezza di lei, per la qual cosa vivamente la suppli-

co a tenermi onorata coi suoi comandi, che ben sa la servitù che le professo. E, per fine, le fo umilissima riverenza e bacio le mani, come fa il Duca mio, con questi miei figli, servi di Vossignoria Illustrissima.

Piedimonte li 5 di settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima serva obligatissima e zia di molta affetione

La Duchessa di Laurenzana

13)

AFCC, Fondo Generale, 5/IX/1626, n. 135608 «Da Giacomo Antonio De Angelis al cardinale Luigi Caetani».

Da Giacomo Antonio De Angelis al cardinale Luigi Caetani

Il piedimontese Giacomo Antonio De Angelis fa una segnalazione a beneficio del proprio fratello, il sacerdote Don Francesco De Angelis.

Illustrissimo e reverendissimo signore padrone mio sempre colendissimo,

A tutte le ore sto pregando per la salute di Vossignoria Illustrissima, alla quale sono stato e sarò sempre obligatissimo, sperando quanto prima di vederla innalzata a quel colmo che i suoi mezzi richiedono; ardisco supplicare Vossignoria Illustrissima, per la fedelissima servitù che ho tenuta e tengo verso di lei, che si degni di scrivere una lettera a questo Vescovo d'Alife poiché, vacando al presente un canonicato di queste chiese, tenga presente per la nomina a canonico il sacerdote Don Francesco De Angelis, mio fratello. Vossignoria Illustrissima con tanta prontezza e in ogni tempo mi si è mostrata favorevole. La Duchessa di Laurenzana con questo Vescovo tiene molta pazienza, e ogni speranza di rimediare ha in Vossignoria Illustrissima. Alli negotii della Duchessa di Sermoneta, sua madre, per quanto posso non tralascio di attendere.

Da Piedimonte, li 5 di settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima umilissimo e obligatissimo servitore

Giacomo Antonio De Angelis

14)

AFCC, Fondo Generale, 5/IX/1626, n. 165542 «Dal vescovo di Alife Fra' Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani».

Dal vescovo Girolamo Maria Zambeccari al cardinale Luigi Caetani

Monsignor Zambeccari ritorna di nuovo sulla gabella della farina, in quanto ritiene che sia poco redditizia per contribuire a sostenere il corpo sacerdotale. Evidentemente l'Università di Piedimonte fa proprie le ragioni della corte feudale, e non può che essere così, considerata l'egemonia della famiglia Gaetani.

Illustrissimo e reverendissimo signore padrone sempre colendissimo,

Per sovvenire con un caritativo sussidio all'i bisogni dell'Università di Piedimonte, rappresentati dagli Eccellentissimi signori Gaetani e, con un memoriale, dalla medesima Università, il tenore del quale Vossignoria Illustrissima e Reverendissima si compiacerà di vedere, mi risolsi, avendo trovato nel clero buona volontà, di aiutare la Patria nel fare la provvisione- di cui s'invia copia- con la condizione che essa sia munita di Assenso Apostolico. Qualche tempo fa si venne alla vendita delle gabelle, e tutte furono aumentate eccetto quella della farina, il che vedendo, il clero mi presentò il memoriale- che pure si manda- nel quale appariva la mia provvisione in merito alle altre gabelle, ma la ricusa quanto alla gabella della farina, per le ragioni nel memoriale contenute; e, di più, l'Università pretende che ci sia un utile benché le appariranno chiare le ragioni presentate e da me e dall'Università. Tutto potrà vedere Vossignoria Illustrissima. Aspettando il suo placito, Le bacio le mani,

Da Piedimonte, li 5 di settembre 1626

Umilissimo e devotissimo servo di Vossignoria Illustrissima e reverendissima

fratello Girolamo Maria Zambeccari, Vescovo di Alife

15)

AFCC, fondo generale, 9/IX/1626, n. 45044 «Dal Duca di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani

Mirando all'assenso apostolico su un accordo in linea di massima già raggiunto con il vescovo di Alife, il duca Gaetani fa riferimento ad un cospicuo quantitativo di

grano che l'Università di Piedimonte per due anni corrispose ad un certo Cavalier Zambeccari, evidentemente parente del presule.

Illustrissimo e Reverendissimo signor cugino padrone mio colendissimo,

Vorrei in ogni tempo aver occasione di servir Vossignoria Illustrissima per poterle pagare alcuna minima particella del debito che le tengo, poichè le sono obbligatissimo. Dopo averle scritto una lettera in raccomandazione di questa povera Università, mi è parso un buon espediente andar di persona dal Vescovo, per conoscere l'ultima sua intenzione; col quale Vescovo, avendo contrastato un pezzo in materia di gabelle, si pigliò risoluzione di scriverne a lei, che si degni di far spedire l'Assenso Apostolico, acciocchè queste differenze abbiano fine. Le invio similmente la copia di un memoriale, che ho avuto dai chierici, il quale memoriale si riferisce ad un disgusto, che è passato tra l'Università e il Vescovo; il quale disgusto è che, dovendo l'Università pagare per due annate sessanta tomoli di grano ad un certo Cavaliere Zambeccari, il Vescovo voleva egli questo grano, senza mostrare né procura né lettera di detto cavaliere; e perciò ha procurato questo memoriale, per dar disgusto alla stessa Università. Questo scrivo a Vossignoria Illustrissima acciò veda la maligna natura di quest'uomo, poichè, ogni minimo disgusto che ha con noi lo vuole far scontare a questa Università. Perciò maggiormente si degni di far spedire l'Assenso, di modo che il Vescovo non si muoverà a far cosa nessuna, sicurissimo che egli ai comandi di lei non verrà meno. Vossignoria Illustrissima abbia pazienza di questi fastidi. Ringraziandola di tutto, Le bacio le mani

Piedimonte, li 9 settembre

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima obbligatissimo servitore
e cugino

Il Duca di Laurenzana

16)

AFCC, fondo generale, 22/IX/1626, n. 85496 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

Si annunciano le avvenute nozze tra Giulia Vittoria Gaetani dell'Aquila d'Aragona e Paolo III di Sangro, 4° principe di San Severo e 4° duca di Torremaggiore, grandi feudi della Capitanata.

Illustrissimo e reverendissimo signor nipote padrone mio colendissimo,

La protezione e il favore di Vossignoria Illustrissima, che con tanto affetto ha sempre dimostrato verso di me e di questa sua Casa, mi costringe d'obbligo il mandarle notizia del matrimonio concluso tra Donna Giulia, mia figlia, e il Duca di Torremaggiore. Fu con infinita allegrezza che mi venne assicurato che a Vossignoria Illustrissima piaceva assai questo negotio, del matrimonio di mia figlia, e posso dire che questo solamente è stato bastevole a farmi essere felice. Supplico intanto Vossignoria Illustrissima, anche per l'autorità che tiene in questa Casa, di avvisarmi liberamente di quel che sente dentro di sé, ché mi sarà duplicata la contentezza. Con ogni riverenza Le bacio le mani, e auguro dal profondo del cuore ogni bramato bene.

Da Piedimonte, li 22 di settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima serva e zia affetionatissima

La Duchessa di Laurenzana

17)

AFCC, fondo generale, 22/IX/1626, n. 179496 «Dal Duca di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani

Il duca Alfonso, rivolgendosi al cardinale Caetani, lo appella «padrone mio e di questa Casa», riconoscendogli un indiscusso prestigio e un'autorità morale preminente nonostante la suddivisione in diversi rami dell'antica famiglia feudale. Il porporato è molto attento alle strategie matrimoniali che corroborano lo status familiare, tra i più rinomati del Regno di Napoli.

Illustrissimo e Reverendissimo signor cugino ossequiatissimo,

È piaciuto a Sua Maestà di concludere il matrimonio tra Donna Giulia, mia sorella, e il Duca di Torremaggiore, conforme ai voleri anche di Vossignoria Illustrissima. Con ciò mi è parso soddisfare all'obbligo mio

di darne parte a Vossignoria Illustrissima, come padrone mio e di questa Casa. Lei ha sempre dimostrato di aver care le cose di questa casa. Le bacio con ogni affetto le mani.

Da Piedimonte, li 22 di settembre 1626

Di Vossignoria Illustrissima servo e nipote

Il Duca di Laurenzana

18)

AFCC, fondo generale, 30/IX/1626, n. 42254 «Dal vescovo di Alife Fra' Girolamo Maria Zambecari al cardinale Luigi Caetani».

Dal vescovo Girolamo Maria Zambecari al cardinale Luigi Caetani

Monsignor Zambecari reclama caldamente l'«assenso apostolico» per ribadire l'intesa raggiunta con il duca e l'Università di Piedimonte.

Illustrissimo e reverendissimo signore padrone sempre colendissimo,

Giacché Vossignoria Illustrissima e Reverendissima si compiace di accollarsi l'Assenso Apostolico e di difendere, occorrendo, la caritativa provvisione fatta da me a favore dell'Università di Piedimonte con una parte delle franchigie triennali spettanti al clero minore e - nonostante le appellazioni di detto clero a Sua Maestà in materia di franchigia della farina, la cui gabella non è cresciuta ma calata - mi comanda che io tenga in considerazione il decreto, potendosi salvare il bene fatto, terrò saldo il suo consiglio fino a che potrò supplicandola però quanto prima di impetrare l'Assenso Apostolico per la quiete mia. Le bacio le mani.

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima

Umilissimo e devotissimo servo

Girolamo Maria Zambecari Vescovo di Alife

19)

AFCC, fondo generale, 14/X/1626, n. 131211« Da Gaetani d'Aragona Donna Giulia al cardinale Luigi Gaetani».

Da Giulia Gaetani d'Aragona al cardinale Luigi Caetani

Un ringraziamento al cardinale Caetani, che osserva da lontano ogni azione, anche minima, della famiglia.

Illustrissimo e reverendissimo signor cugino mio ossequiatissimo,

Non solo la congiunzione, che è fra le due case nostre, ma la cortesia e la gentilezza di Vossignoria Illustrissima mi rendono sicura della con-

tentezza- che avrà inteso- per il mio casamento, per il quale so che Vossignoria Illustrissima ha avuto, e per molto tempo, gran sollecitudine. Spero che il Signore Iddio, che è stato autore di questa congiunzione, vorrà per sua misericordia prosperarla, et io sempre sarò ambiciosissima delli suoi comandamenti, perché sono serva sua cordialissima. E, per fine, Le bacio le mani,

Piedimonte li 14 ottobre 1626
Di Vossignoria Illustrissima
Affetionatissima serva e cugina
Donna Giulia Gaetani d'Aragona

20)

AFCC, fondo generale, 7/I/1627, n. 54631 «Dal Duca di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

*Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani
Poche righe d'auguri.*

Illustrissimo e reverendissimo signor cugino padrone mio colendissimo,

Per esser io tardato sino ad ora nella Puglia, ho mancato all'uffitio di farle gli auguri per il Santissimo Natale e di buone feste. Vengo adesso ad adempiere al mio debito, facendole gli auguri non solo per il passato Natale, ma per cent'altri venti, pieni d'ogni sua infinita contentezza. Dalla scarsezza dei comandi di Vossignoria Illustrissima ho giudicato che non mia voglia più bene, però La supplico con tutto l'affetto dell'animo a farmene degno, acciò che soddisfare possa a quel che debbo, vivendo a lei obbligato. E per fine a Vossignoria Illustrissima bacio le mani.

Piedimonte, li 7 gennaio 1627
Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima
Obbligatissimo servo e cugino
Il Duca di Laurenzana

21)

AFCC, fondo generale, 14/I/1627, n. 36667 «Dal Duca di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dal duca Alfonso II Gaetani di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani

Anche il duca preme per ottenere l'«assenso apostolico».

Illustrissimo e reverendissimo signor cugino padrone mio colendissimo,

Avrei mancato al mio debito se, con l'occasione di questo corriere che si manda in Roma, io non facessi una supplica per la spedizione dell'Assenso Apostolico, per la quiete generale di questa terra. Si degni favorire questo negotio con quella saldezza che è propria di Lei, ed io ne riceverò un gusto infinito. E, per fine, caramente a Vossignoria Illustrissima bacio le mani.

Piedimonte, li 14 gennaio 1627

Di Vossignoria Illustrissima e reverendissima

Obbligatissimo servo e cugino

Il Duca di Laurenzana

22)

AFCC, fondo generale, 14/I/1627, n. 5490 «Dalla Duchessa di Laurenzana al cardinale Luigi Caetani».

Dalla duchessa Diana de Capua al cardinale Luigi Caetani

La duchessa Diana de Capua impetra l'«assenso apostolico».

Illustrissimo e colendissimo signor nipote padrone mio colendissimo,

Credo che a quest'ora Vossignoria Illustrissima abbia già ricevuto un'altra mia, dove Le auguro centomila buone feste. Adesso vengo con quest'altra a supplicarla che si degni di ricordarsi della spedizione dell'Assenso Apostolico sopra della transactione fatta dall'Università in materia delle franchigie di questa con clero, acciocché vi si ponga perpetuo silentio e non nascano più contrarietà, poiché tutti desideriamo vivere quietamente col Vescovo e si va evitando l'occasione di venire a lite, benché credo che il Vescovo abbia promesso a Vossignoria Illustrissima di non contraddire a tutto quello che gli ha comandato; con detta transactione le gabelle si sono affittate con promissione fatta dall'Università e a quella non si può contravvenire. Le bacio le mani, ricordandole che sono sua serva.

Da Piedimonte, li 14 gennaio 1627
Di Vossignoria Illustrissima serva e zia affetionatissima
La Duchessa di Laurenzana

23)

AFCC, fondo generale, 25/I/1627, n. 132254 «I giudici di Piedimonte al cardinale Luigi Caetani».

Dai giudici di Piedimonte al cardinale Luigi Caetani

«Gli amministratori dell'Università di Piedimonte perorano il tanto atteso, e bramato, «assenso apostolico», che mai arriverà.»

Illustrissimo e reverendissimo padrone sempre ossequiatissimo,

Li mesi passati questa Università concordò con Monsignor reverendissimo Vescovo d'Alife le immunità e le franchigie spettanti ai preti (salvo l'Assenso Apostolico, che finora non è stato spedito); si dubita che Monsignor d'Alife, che adesso è in Roma, al suo ritorno non possa addurre qualche motivo di opposizione, perciò ricorriamo a Vossignoria Illustrissima e reverendissima pregandola voglia degnarsi di farci ottenere questo Assenso e, in questo mentre, a bocca raccomandare a Monsignor reverendissimo questa Università. Baciamo di Vossignoria Illustrissima e reverendissima le sacre vesti.

Da Piedimonte, li 15 gennaio 1627

Di Vossignoria Illustrissima umilissimi oratori e servi
Li Giudici di Piedimonte.

Nel costituzionalismo europeo: la Costituzione di Cadice

Costituzione: la storia di un concetto

“Nonostante la radice latina, il termine-concetto Costituzione sembrerebbe sostanzialmente entrato nel lessico giuridico - politico europeo mutuato dall’esperienza anglosassone, indicando un complesso organico e relativamente stabile di regole convenzionalmente accettate nel tempo e, di fatto, fondanti uno Stato moderato”¹.

Il ricorso a tale nozione si inserisce in quel più ampio movimento di idee che va sotto il nome di “costituzionalismo”, che ebbe origine nella seconda metà del XVIII secolo in Europa per espandersi successivamente in ogni parte del mondo. Sebbene, in effetti, la parola italiana “Costituzione”, analogamente ai corrispondenti termini propri di altre lingue moderne, tragga origine dal latino *constitutio*, il significato di questa espressione, in epoca romana, non corrispondeva affatto a quello della parola moderna, perché la *constitutio* era sì una legge, ma non la legge fondamentale contenente i principi fondanti l’organizzazione di uno Stato². In-

¹ A. Romano, *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola*, Messina 2000, p. IX.

² Esiste una linea di pensiero che intende per “leggi fondamentali” quelle limitative del potere del monarca assoluto, un’altra linea di pensiero che allude, invece, con questo termine, a norme di contenuto politico, scritte o no che, nel complesso, componevano la costituzione storica di una nazione. Il concetto di “legge fondamentale” assume un ulteriore significato negli scritti dei contrattualisti, per i quali è la legge primaria del patto sociale. Lo slittamento concettuale verso l’idea di “legge fondamentale” come Costituzione scritta-Codice fu un processo quasi inavvertito che avvenne lungo la seconda metà del secolo

fatti, la stessa idea di Stato è una nozione moderna, il cui uso è divenuto comune soltanto negli ultimi quattro - cinque secoli, tanto che si suole indicare in Machiavelli colui che per primo ebbe ad impiegare la corrispondente parola in questo significato³.

In ogni caso, a partire dalle rivoluzioni americana e francese del XVIII secolo e dal movimento di pensiero che le preparò, non soltanto si era assistito alla redazione di testi tendenti a realizzare l'idea moderna di Costituzione, ma si era attribuito a tale nozione un significato politico specifico, modellato sulla forma di governo corrispondente ai principi dell'ideologia liberale. La prova di ciò era offerta dal noto art. 16 della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" adottata dall'Assemblea costituente francese il 26 agosto 1789, secondo il quale "la società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione"⁴. Questa nozione ideologica di Costituzione, che ebbe un ruolo importante nella storia del XIX secolo, non era in realtà quella che finì per affermarsi, quanto meno come nozione giuridica.

In effetti, considerata dal punto di vista giuridico e non ideologico, quella di "costituzione" diventa una nozione essenzialmente avalutativa, che ha a che fare col complesso dei principi fondamentali in base ai quali è organizzato uno Stato, che non coincidono necessariamente con il modello individuato dai teorici del liberalismo e della democrazia. Si consideri, tra l'altro, che la nozione di Costituzione non corrispondeva inizialmente neppure a

XVIII. Cfr. F. Tomás y Valiente, *Genesi di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812*, Milano 2003, p. 9.

³ Il riferimento è al trattato di dottrina politica *Il principe*, scritto da Niccolò Machiavelli nel 1513.

⁴ Approvata in Francia dall'Assemblea Nazionale Costituente il 26 Agosto 1789, può considerarsi come il punto d'approdo di buona parte delle idee messe in circolazione e sostenute dai *philosophes* illuministi. Si tratta di un documento storico fondamentale, che rappresenta la traduzione sul piano politico e in ambito sociale delle più radicali idealità diffuse nell'età della ragione e delle riforme.

un documento dotato delle caratteristiche tradizionalmente proprie di questo genere di testi, quanto piuttosto a un compendio di regole risultanti, in tutto o in parte, da convenzioni, da usi o da una pluralità di testi variamente congegnati (da qui il significato “materiale” del termine Costituzione, impiegato in contrapposizione al suo significato “formale”, che indicava, appunto, il documento ufficialmente dotato di questo rango).

I riflessi di questa evoluzione del significato del termine sulla storia italiana si riscontrano già durante le guerre che seguirono la rivoluzione francese, quando Costituzioni che riproducevano i modelli d’oltralpe furono adottate nelle repubbliche “giacobine” del 1796-99⁵ e poi nei regni napoleonici; nel frattempo l’ordinamento britannico costituiva la fonte d’ispirazione della Costituzione siciliana del 1812⁶.

Si può, dunque, affermare come “nell’Europa che cercava di affrancarsi dall’assolutismo prendeva così consistenza un mito, ov-

⁵ Del cosiddetto “triennio giacobino” menzione particolare merita soprattutto il progetto di Mario Pagano per la Repubblica Napoletana del 1799. Su di essa grava però il severo giudizio di astrattezza di Vincenzo Cuoco nel *Saggio Storico* dedicato a ricostruire questa esperienza, convinto come era l’intellettuale molisano che le Costituzioni, come gli abiti, devono adattarsi al corpo dei popoli che le esprimono. I giacobini napoletani avevano, dunque, secondo lui, commesso l’errore di importare dalla Francia un “vestito” di principi e forme organizzative non idoneo a rivestire il corpo del popolo meridionale. Essa però, coi principi del 1789 e i diritti fondamentali “borghesi”, lascerà in eredità alle Costituzioni future almeno il corpo degli Efori, custodi della Costituzione e antenati della nostra Corte Costituzionale. Cfr. A. De Francesco, *Vincenzo Cuoco. Una vita politica*, Roma-Bari 1997.

⁶ Il discorso sul costituzionalismo siciliano esula dagli obiettivi del presente percorso. Si rinvia, nella vasta bibliografia, a A. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia*, in V. d’Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia*, vol. XVI della *Storia d’Italia* diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 667-708. Per un approfondimento specifico circa gli influssi britannici sulla costituzione siciliana del 1812 si veda A. Romano (cur.), *Introduzione ai lavori*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800. Atti del seminario internazionale di studi 275 in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14 – 16 novembre 1996)*, Milano 1998.

vero un modello, che si affermava più come metodo di organizzazione politica che per gli specifici contenuti (necessariamente connessi all'esperienza storica), in un contesto geopolitico ove l'unità aggregante era ancora da individuarsi più nella Monarchia che nella Nazione⁷. Ma, soprattutto, all'indomani del Congresso di Vienna, dopo la restaurazione dei monarchi assoluti, la rivendicazione di una Costituzione liberale, nel Mezzogiorno come nel resto d'Italia, assumeva il valore di simbolo del programma politico di quanti si battevano per la libertà dei cittadini e per l'indipendenza della Nazione italiana.

Lungo tale direzione, la Costituzione di Cadice del 1812 divenne l'oggetto di tali rivendicazioni (e delle relative concessioni dei sovrani, poi revocate) mentre la parola stessa *Costituzione* e l'aggettivo *costituzionale* assunsero sempre più il carattere di simbolo dell'adesione al progetto rivoluzionario dei liberali. Agli inizi dell'Ottocento, due Costituzioni, quella Gaditana e quella Palermitana, di fatto estrema sintesi entrambe delle due anime del costituzionalismo storico europeo, finivano per assurgere a modello, quantunque con valenze diverse, in un'Europa agitata dalle rivoluzioni borghesi e nazionali che si opponevano, prima, all'imperialismo militare e politico-culturale napoleonico e, poi, all'ordine restauratore imposto dal Congresso di Vienna.

Modelli costituzionali in Europa

La storia del costituzionalismo europeo dalla fine del Settecento è connotata dal proliferare di carte costituzionali che trovarono le proprie basi ideologiche in due correnti fondamentali del pensiero politico-costituzionalista: una estrema e progressista, quella francese, scaturita dalla Rivoluzione del 1789, una più razionalista, di matrice britannica, fondata sul principio di separazione dei po-

⁷ A. Romano, *Costituzione politica*, cit., p. X.

teri, nei Paesi in cui l'Inghilterra esercitava la propria influenza, nel disegno del *British Commonwealth of Nations*.⁸

Momento fondamentale per la storia del costituzionalismo europeo è rappresentato indubbiamente dalla Rivoluzione Francese del 1789, la cui prima conseguenza fu lo sgretolamento dell'*ancien régime* e la conseguente, progressiva, abolizione dei privilegi nobiliari, clericali e del sistema feudale, cui seguì la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* emanata il 26 luglio 1789: essa è alla base del riconoscimento delle libertà personali e getta le fondamenta per le carte costituzionali che nel corso del successivo venticinquennio prolifereranno in Europa.

Durante questo arco temporale, infatti, si susseguirono testi costituzionali che contribuirono a costruire l'idea di Costituzione moderna: la nozione giuridica che ne scaturiva era quella di un insieme di principi secondo cui si doveva organizzare lo Stato, con conseguente delinarsi di due significati di Costituzione, uno formale, che la intendeva quale testo normativo dotato, per l'appunto, di rango costituzionale, e uno materiale, che considerava la Costituzione come insieme di regole giuridiche poste alla base dell'ordinamento statale.

Come noto, i principi ispiratori del pensiero politico post-rivoluzionario furono quelli di "Liberté", "Egalité", "Fraternité", che non solo rappresentarono il nodo focale delle riforme francesi ed europee del XIX secolo, ma furono anche assunti a vessillo delle democrazie moderne.

Il Re era così relegato al ruolo di delegato dalla Nazione sovrana all'esecutivo, e la posizione di supremazia indiscussa su tutti gli altri organi e poteri⁹ era attribuita al potere legislativo: ciò consentiva di comprendere come, nella temperie storica post-rivoluzionaria, si arrivasse gradualmente a prospettare un abbattimento della Monarchia a favore della democrazia, spostando la

⁸ Idem, *Introduzione ai lavori*, in A. Romano (cur.), *Il modello*, cit., p. 4.

⁹ E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania 1966, p. 21.

Sovranità dal Re al Popolo: non più “l’Etat c’est moi”, ma “l’Etat c’est nous”¹⁰.

Questa forma di costituzionalismo trovò terreno fertile in quasi tutta Europa nella prima metà dell’Ottocento, soprattutto in virtù della politica espansionistica di Napoleone, che negli anni precedenti aveva offerto un grosso contributo alla diffusione del pensiero politico post-rivoluzionario, complici anche l’esperienza codicistica, fondata sul *Code civil* e il modello della carta *octroyée* di Luigi XVIII¹¹.

A questa posizione si contrapponeva il modello costituzionale inglese che, piuttosto, si preoccupava di limitare il potere sovrano, distribuendolo tra organi in maniera equilibrata attraverso l’adozione del principio di separazione dei poteri, così che il Re non avesse un potere assoluto e illimitato e, dunque, non potesse prevalere sugli altri¹². Un’ ideologia razionalista che non si può dire avere avuto lo stesso impatto in Europa del costituzionalismo francese, al quale si oppose fermamente.

Comunque, già dal XVIII secolo gli Inglesi avevano stabilito le proprie basi commerciali in Sicilia, offrendo la possibilità di un mercato che ovviasse all’arretratezza dell’ economia locale, ragion per cui si può senz’altro affermare che l’ influenza del modello costituzionale inglese, che coincide con la presenza in Sicilia del ministro plenipotenziario Lord Bentinck, artefice e padre fondatore del progetto costituzionale del 1812, non fu un processo istantaneo, perché esso prese avvio già alcuni decenni prima¹³.

Al fine di difendere i propri interessi, l’ Inghilterra doveva essere presente anche militarmente, e in maniera sempre più vigorosa, man mano che si faceva sempre più pressante l’avanzata napo-

¹⁰ *Ivi*, p. 22.

¹¹ A. Romano, *Introduzione ai lavori*, in A. Romano (cur.), *Il modello costituzionale*, cit., p. 4.

¹² E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo* cit., pp. 24-26.

¹³ *Idem*, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette e Ottocento*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale*, cit., p. 387.

leonica. Poiché l'egemonia francese era portatrice dei principi rivoluzionari e dei relativi ideali politici e modelli istituzionali, bisognava introdurre altrettanti principi e ideali di stampo britannico: ciò sarebbe potuto avvenire attraverso l'introduzione di testi costituzionali ispirati al sistema di governo inglese.

La Costituzione Siciliana del 1812 fu il coronamento di questo obiettivo, la cui realizzazione si inserisce in una situazione caratterizzata dallo scontro, non solo militare, ma soprattutto ideologico, che ebbe nella Francia e nell'Inghilterra i due attori protagonisti¹⁴.

In questo contesto assunse rilievo la figura di Gould Francis Leckie, pubblicista scozzese, secondo il quale “any war in Italy, in the present circumstances, must be a war of opinion”, ovvero una *guerra diplomatica*, volta a contrastare i francesi e i loro principi, con l'introduzione di un testo costituzionale che ponesse rimedio “to the defects of the constitution”, e che fosse di impostazione britannica, recependone quanto più possibile i principi ispiratori e gli istituti¹⁵.

Ciò che Leckie sostiene, in sostanza, è che se i francesi guidati da Napoleone hanno potuto occupare gran parte dell'Italia, ciò si spiega non tanto in virtù della forza militare dell'armata napoleonica, quanto piuttosto della “internal corruption” (nella corruzione intrinseca) degli stati italiani stessi¹⁶ privi, secondo lo statista inglese, di una identità propria, sia nella struttura politica che nella coscienza popolare, aspetto, questo, che avrebbe favorito la rapida assimilazione del pensiero politico francese.

¹⁴ D. Novarese, *Fra Common Law e Civil Law. Il jury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815)*, <http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/177/157>.

¹⁵ C. R. Ricotti, *Il Costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. III. *Alle origini del “modello siciliano”* in “Clio”, XXXI, I (1995) pp. 5-63.

¹⁶ *Ibidem*.

Se la Francia aspirava a devastare le terre conquistate per la pura ambizione volta ad espandere il proprio Impero, prescindendo dal desiderio di garantire la necessaria libertà, seppure moderata e ragionevole, prosperità e felicità ai popoli, l'Inghilterra, al contrario, mirava a realizzare in Sicilia proprio questo, mediante l'elaborazione di una carta costituzionale di stampo liberale, basata sul modello costituzionale britannico.

La storia del costituzionalismo inglese consiste in gran parte nella contrapposizione tra la concezione secondo la quale l'essenza della monarchia risiede nella titolarità nelle mani del re di un potere superiore ai suoi sudditi e la tesi che difende la supremazia della "common law" sulla volontà del principe, "intendendo quella come un deposito storico di precedenti legali, consuetudinari e giudiziari, comprensibili non tanto attraverso la ragione naturale, bensì [...] attraverso la ragione dei giuristi"¹⁷.

A metà Settecento si sviluppò una dottrina costituzionalista propria di autori britannici quali William Blackstone (1765), ma anche di scrittori di altre nazionalità quali Montesquieu e Jean-Louis Delolme¹⁸, nella quale si presentava la Costituzione inglese come un prodotto equilibrato tra poteri che si limitavano reciprocamente a beneficio dei diritti e delle libertà dei cittadini e con due prerogative da tutti elogiate: "è una costituzione fatta dalla storia e non è repubblicana né incline a un disordinato democrazia"¹⁹. Se nell'opera di Blackstone²⁰ si attribuiva il successo della

¹⁷ D. Novarese, *Fra Common Law*, cit., p.14.

¹⁸ J. J. De Lolme, *Constitution d'Angleterre ou État du gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe*, Amsterdam 1771. Il trattato, scritto originariamente in francese, fu fatto tradurre dal Delolme in inglese ed ebbe numerose traduzioni in Europa. Insieme ai *Commentaries* di Blackstone era nota a Gaetano Filangieri, che citava, infatti, entrambi nella *Scienza della legislazione*, e al Cuoco, che citava De Lolme in una nota del suo *Saggio Storico*.

¹⁹ I. Tomás y Valiente, *Genesis*, cit., p. 15.

²⁰ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, the eight edition, Oxford at the Clarendon Press, 1765. Cfr., in particolare, pp. 38 e ss.

Costituzione al bilanciamento dei suoi poteri, in quella di Montesquieu la Costituzione veniva lodata per la difesa temperata della libertà, l'equilibrio e la moderazione quali dighe contro il dispotismo. D'altro canto De Lolme insisteva molto sul fatto che il sistema inglese era così com'è in funzione della felicità del popolo, umanizzando sostanzialmente quel sistema politico che Montesquieu e Blackstone avevano lodato per meriti impersonali.

La rigida separazione dei poteri sancita dalla costituzione di Cadice era debitrice, ovviamente, della teoria del Montesquieu; tra l'altro, anche il sistema unicamerale che trovava espressione nelle *Cortes* – elette con suffragio universale maschile indiretto, e alle quali era affidato un ampio potere legislativo sul quale il sovrano poteva incidere solo con il veto sospensivo – si ispirava chiaramente alla Costituzione francese del 1791.

Cadice 1812: la fase costituente

Fu l'amalgama delle correnti europee più moderne con la tradizione spagnola, fedele ai principi dell'Assolutismo monarchico e del cattolicesimo, a dar luogo alla formazione del pensiero liberale spagnolo.

Se per processi costituenti intendiamo quelli nei quali “dopo una rottura dell'ordine costituzionale anteriore si procede a elaborare democraticamente una nuova Costituzione”²¹, tale concetto sembrerebbe applicabile alla Spagna alle porte del 1812, benché le formule “ordine costituzionale” e “democraticamente” venissero interpretate con la doverosa elasticità per calarle in un contesto storico che nutriva ancora dubbi circa i concetti di costituzione e di democrazia.

Un anno dopo l'ascesa al trono di Carlos IV (1788) esplose la rivoluzione nella vicina Francia, preceduta dalla Dichiarazione di Indipendenza americana (1776), ed il timore di contagio con-

²¹ I. De Otto, *Derecho constitucional. Sistema de fuentes*, Barcelona 1987, p. 53.

duceva i ministri illuministi a esperire rimedi affinché dalle sue riforme non derivasse la distruzione dal sistema politico, economico e sociale vigente.

La nomina di Murat come Luogotenente generale del Regno e presidente della Giunta Suprema di Governo (4 maggio), la definitiva abdicazione di Carlos IV a favore di Fernando VII e di questi verso Napoleone (6 maggio), nonché la convocazione dell'Assemblea di Bayona (19 maggio), agitavano il Paese spagnolo, provocando un sollevamento generalizzato davanti ad un Governo senza Re, sotto gli ordini di una potenza straniera e, pertanto, illegittimo.

Dopo il 2 di maggio del 1808, iniziò in Spagna la guerra contro l'invasore francese: nelle zone non controllate dalle armate francesi il popolo si levò formando nuovi organismi, le *Juntas Supremas Provinciales*, con lo scopo di organizzare la resistenza contro Napoleone.

Una volta delegittimato l'apparato statale di antico regime, diventato ormai sottomesso all'invasore, si sviluppò dal basso un movimento di ricostruzione unitario e popolare. Unitario perché le nuove *Juntas* assunsero una struttura sostanzialmente simile nelle diverse province ancora non controllate da Napoleone, popolare per l'origine stessa del movimento rivoluzionario.

Le nuove *Juntas Supremas Provinciales* furono la prima espressione della nuova classe liberale e del nuovo sentimento nazionale, rappresentato dall'uniformità ed omogeneità culturale, politica e organizzativa di queste nuove istituzioni provinciali.

Si sviluppò, a partire dal 1808, con l'inizio della guerra di liberazione, il sentimento di unità della nazione che, attraverso la lotta all'invasore, unì gli spagnoli che si riconobbero in istituzioni estranee ai principi di antico regime.

La convocazione del Parlamento, a più di un anno di distanza dall'istituzione delle *Juntas*, fu il frutto di un accordo abbastanza unanime, per quanto il modello da adottare era molto discusso. Le posizioni che avevano cominciato a profilarsi nella seconda metà del secolo XVIII avanzavano portando, di conseguenza, una lotta tra la tradizione ed il cambiamento, la riforma e la rivoluzio-

ne, fino a che un gruppo di uomini, in principio in minoranza, avanzò verso il liberalismo. La nazione spagnola, recuperata la sua sovranità, poteva approvare una nuova Costituzione razionalista, costituendo un nuovo sistema di governo con i poteri pubblici divisi in legislativo, esecutivo e giudiziario, e la loro limitazione attraverso il riconoscimento di diritti e libertà dei cittadini. L'organo legittimato da tale mandato non poteva essere altro che il Parlamento, rappresentante della nazione sovrana, i cui deputati sarebbero stati scelti dal Paese mediante suffragio ampio, con mandato rappresentativo, benché si ammettesse anche una certa rappresentazione territoriale, ed in un certo modo obbligatoria.

Per i lavori preparatori si nominava, il 27 settembre del 1809, una *Junta de Legislación* in seno alla quale, dalla raccolta che effettivamente era stata fatta delle Leggi fondamentali, si passava all'elaborazione di una nuova Costituzione razionalista.

Il Parlamento (*las Cortes*), chiamato Generale e Straordinario, si riuniva finalmente a Cadice, il 24 settembre del 1810. La sua composizione, in Camera unica, era costituita da deputati scelti dai nuovi cittadini e dalle Giunte provinciali con funzione costituente.

Il progetto di Costituzione fu presentato in Parlamento il 18 di agosto del 1811.

Il 19 marzo 1812 venne promulgata la *Constitución de Cádiz*²², ritardandone di un giorno la cerimonia per far coincidere la promulgazione con i festeggiamenti per San Giuseppe²³. La Costituzione fu chiamata popolarmente *La Pepa*, per rendere omaggio al

²² Cfr. *Constitución política de la monarquía española: Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812*, Cadiz, en la Impronta Real, año dde 1812. La Costituzione sarà vigente in tre momenti della storia spagnola: dal 19 marzo 1812 al 4 maggio 1814; dal 1820 al 1823, definito tradizionalmente il *Trienio Liberal*, nato da un sollevamento militare; dal 13 agosto 1836 al 18 giugno 1837.

²³ San Giuseppe era sia l'onomastico del re francese usurpatore, sia il primo anniversario dell'ascesa al trono di Fernando VII.

giorno della sua promulgazione²⁴ e per richiamare all'attenzione l'opposizione a Giuseppe Bonaparte, definito popolarmente *Pepe*.

I principi chiave del testo costituzionale

Nasceva una Costituzione di 384 articoli “estesa, rigida e organica”, fondante una Nazione che, senza intaccare la propria struttura storica basata sulle autonomie “forali”, si presentava “como compacto formado por padres de familia organizados en cuerpos politicos locales”, aggregato dalla religione cattolica. Una Costituzione d’impianto vagamente giusnaturalista che, in qualche misura, rifletteva la nota definizione di Emerich de Vattel, secondo cui “le nazioni ovvero gli stati sono corpi politici, società di uomini uniti insieme, con l’obiettivo di conseguire, mediante l’unione delle forze, un’affidabile sicurezza e maggiori vantaggi”²⁵.

Per quanto riguardava l’approvazione del primo Titolo, “Della nazione spagnola e degli spagnoli”, veniva rinnovato il principio della sovranità nazionale, ammesso il 24 settembre 1811, e dichiarato ora come fonte, in Spagna, di tutte le potestà, e base della Costituzione. 128 deputati contro 24 approvavano l’articolo, e quelli che lo rifiutavano non lo avevano fatto per la sostanza, bensì per la terminologia adottata. Il secondo Titolo riferiva del “territorio, della religione e del governo”. Si erano avuti nella Commissione molti contrasti sull’argomento, in quanto ognuno presentava una divisione distinta di territorio. Eppure questa questione, sebbene di importanza notevole per il buon governo interno del regno, non si profilava così problematica come l’altra, dello stesso Titolo, riguardante la religione. Non a caso, il carattere profondamente religioso della Costituzione di Cadice emerge in più punti interni al suo articolato: nel preambolo, nel procedi-

²⁴ *Pepe* è, in spagnolo, il diminutivo del nome José (Giuseppe). *Pepea* è il corrispondente diminutivo femminile.

²⁵A. Romano, *Costituzione politica*, cit., p. XXIII.

mento elettorale del Parlamento²⁶ e nel giuramento dei deputati²⁷, nel giuramento del Re e del Principe²⁸, nella riserva di quattro seggi del Consiglio di Stato al clero²⁹, nel mantenimento dei tribunali speciali ecclesiastici³⁰, nell'istruzione pubblica³¹. La Chiesa influenzava, infatti, tutta la società spagnola, dal popolo alle più alte istituzioni monarchiche. Chiesa e Stato non erano due entità separate, anzi, in certi casi, lo Stato aveva facoltà di intervenire negli affari della Chiesa, come previsto, ad esempio, nell'art. 171 che, tra le altre cose, concedeva al monarca, con il consenso de *las Cortes* e il parere del Consiglio di Stato, la possibilità di bloccare gli atti ecclesiastici come le bolle pontificie o i decreti conciliari³².

Nell'art.12 si consacrava in modo netto ed esplicito la confessionalità dello Stato spagnolo. Esisteva un'unica vera religione, la cattolica, protetta da uno Stato che escludeva la professione di qualsiasi altra religione. Così è scritto nell'art. 12:

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

La professione della religione cattolica non veniva considerata un diritto, dunque, ma un dovere. Parimenti, l'essere cattolico era, per i deputati conservatori, un obbligo legale senza il quale non si era "veri spagnoli".

L'altro estremo del Titolo, quello relativo al governo, si riduceva alla semplice constatazione della forma monarchica di governo, articolata nelle tre principali potestà, la legislativa al Parlamen-

²⁶ Artt. 47, 48, 58, 71, 77, 86, 103.

²⁷ Art.117.

²⁸ Art. 173 e 212.

²⁹ Art. 232.

³⁰ Art. 249.

³¹ Art.366.

³² L'idea della possibilità di intervento dello Stato nella vita della Chiesa venne sostenuto anche dai liberali per portare avanti i loro progetti di riforma.

to col Re, l'esecutiva esclusivamente a quest'ultimo, la giudiziaria ai tribunali.

Arrivava, dopo la discussione del terzo Titolo del progetto, una delle questioni cruciali e più controverse, quella relativa alla potestà legislativa. Gli argomenti più dibattuti riguardarono la costituzione monocamerale o bicamerale del Parlamento, la nomina dei deputati, la celebrazione del Parlamento e le sue facoltà, la formazione delle leggi e la sanzione reale.

Fra giudizi e opinioni contrastanti, il Parlamento approvò con una gran maggioranza di voti il giudizio della Commissione che proponeva una sola Camera³³. L'articolo passava senza opposizione, per l'importanza che aveva assunto il concetto di separare la potestà legislativa dall'esecutiva. Augustin Arguelles, diversamente da Jovellanos che, coerentemente con la sua visione politica "anglofila", avrebbe preferito un Parlamento bicamerale, sostenne con successo la scelta monocamerale, giustificandola con l'opportunità di eliminare i privilegi di Status derivanti dall'antica divisione in bracci, e di dare unitarietà alla rappresentanza ed alla sovranità della nazione³⁴. Opzione, questa, che rispondeva alla necessità di limitare l'influenza di Clero e Nobiltà.

³³ Il Parlamento doveva essere convocato tutti gli anni, non potendosi riunire per più di tre mesi, a meno che non lo avesse chiesto il Re o due terzi dei deputati. Si adottava questa limitazione per frenare il troppo potere di un corpo unico e di elezione popolare, e per non concedere al Re la facoltà di dissolvere il Parlamento o prorogarlo. La Commissione, inoltre, proponeva che i deputati fossero nominati ogni due anni, e che fosse lecito rieleggerli. Il Parlamento adottava la prima parte e rifiutava l'ultima, prevedendo la possibilità di una rielezione nella legislatura non immediatamente successiva. Disaccordo notevole, che minava alla base l'edificio costituzionale. In effetti, mancando già il fondamento solido di una seconda e più duratura Camera, la variazione, ogni due anni e completamente, dei deputati comportava una certa mancanza di stabilità e di indirizzo politico.

³⁴ Cfr. *Discurso preliminar la Constitución de 1812*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981. Il *Discurso*, attribuito ad Augustin de Argüelles e a José Espiga, ma probabilmente opera collettiva della Comisión de Constitución (almeno nell'ispirazione), circolò unito alla Costituzione nelle edizioni

Alla figura del Re era dedicato il Titolo quarto, con il quale si attribuiva al sovrano la piena potestà esecutiva, nonché la facoltà di “dichiarare la guerra e ratificare la pace”³⁵, benché dopo una lunga discussione. Le restrizioni più notevoli consistevano nel non permettergli di assentarsi dal regno, né di sposarsi senza consenso del Parlamento, provocate entrambe dalla memoria molto recente di Bayona, e dalla paura di qualche unione con la famiglia di Napoleone.

Il X ed ultimo Titolo era dedicato all’osservanza della legge fondamentale e del modo di procedere per una eventuale modifica. Si cercava di evitare una facile riforma della stessa, prevedendo anzitutto l’impossibilità di modificarla nei primi otto anni³⁶. Infatti, essendoci solo una Camera, e non avendo il Re altro veto che il sospensivo, era chiaro che, se si fosse permesso al Parlamento ordinario di alterare le leggi fondamentali, con lo stesso procedimento delle altre, sarebbe dipeso dal suo arbitrio distruggere legalmente il governo monarchico o operare in esso alterazioni sostanziali. In Inghilterra, ad esempio, non si conosceva differenza tra la formazione delle leggi costituzionali e quelle che non lo erano, ma d’altro canto lì non passava alcuna legge del Parlamento, senza il concorso delle due camere e l’assenso del Re, il cui veto assoluto era salvaguardia contro le innovazioni che minassero l’essenza della monarchia.

Terminavano qui i più importanti dibattiti su una Costituzione che peccava principalmente nella forma e nella composizione del-

del 1812 e 1813 (cfr. C. Mundz di Bustillo, *Cádiz como impreso*, in *Constitución política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812*, I, Sevilla 2000, pp.48 ss.) e si legge tradotto in italiano nell’edizione messinese del 1813 di quella costituzione: *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola*, Messina 1813 (cfr. rist. an. a cura e con Introduzione di A. Romano, e una Nota bibliografica di B. Clavero, Soveria Mannelli 2000).

³⁵ Cfr. Titolo IV, Cap. I, Art. 171 comma 3. La traduzione italiana considerata del testo gaditano è *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola*, promulgata in Cadice il 19 marzo 1812, Milano, Dai Tipi di Sonlogno e Compagni, 1814.

³⁶ Cfr. Titolo X, Cap. unico, Art. 375.

la potestà legislativa, così come in quello che aveva di speculativo e minuzioso. Nel resto, la Costituzione, prevedendo un governo rappresentativo ed assicurando la libertà civile e di stampa, con molti miglioramenti nella potestà giudiziale e nel governo dei comuni, faceva un gran passo verso il bene e la prosperità della nazione e dei suoi individui.

Due erano i principi chiave nella Costituzione Gaditana, la sovranità nazionale e la divisione dei poteri. In realtà, entrambi i principi erano stati già conclamati attraverso il Decreto I del 24 di settembre del 1810, in virtù del quale i deputati che componevano quel Congresso dichiaravano di essersi legittimamente costituiti in Parlamento Generale e Straordinario e che risiedeva in essi la sovranità nazionale. La proprietà della sovranità, dunque, e non parte del suo esercizio. Un'affermazione che causava non pochi problemi teorici ai deputati liberali, nonostante intervenisse a smentirla l'articolo terzo della Costituzione, che lasciava le cose al suo posto; la Nazione, e non il Parlamento, neanche quello costituente, era l'unico individuo sovrano. La nazione ed i suoi poteri, non l'individuo ed i suoi diritti³⁷.

Per quel che riguardava la sovranità nazionale, trattata nell'articolo terzo del testo, la discussione più importante aveva avuto luogo tra realisti e liberali nel momento di interpretare l'avverbio "essenzialmente" e l'inciso finale dell'articolo³⁸. I realisti consideravano che, in base alla redazione dell'articolo, la Nazione poteva cambiare le antiche leggi del Regno senza contare sulla volontà del Re; qualcosa di impensabile per coloro che sostenevano, di converso, che le Leggi fondamentali erano un patto bilaterale che non poteva essere annullato unilateralmente da alcuna delle parti. Per i realisti, la Nazione aveva "riassunto" la so-

³⁷C. Salvador, *Cadix como Constitucion*, nota bibliografica in *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola*, Messina 2000, pp. 214.

³⁸ Cfr. Tit. I, Cap. I: "La sovranità risiede **essenzialmente** nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali" (trad. it).

vranità come conseguenza del Trono vacante, ma ciò non la abilitava a fare *tabula rasa* delle antiche Leggi Fondamentali. I liberali, tuttavia, consideravano che la Nazione era sovrana in se stessa, a prescindere della presenza o assenza del Re.

Se appariva, dunque, difficile conciliare i concetti di sovranità popolare e sovranità della Monarchia in ogni caso l'autolegittimazione rivoluzionaria della sovranità del Parlamento e della Nazione era funzionale al disconoscimento del trasferimento del governo della Nazione stessa ad un monarca straniero³⁹.

In riferimento alla libertà politica dei cittadini, la Costituzione faceva derivare i loro diritti e doveri proprio dall'appartenenza alla Nazione e da qui scaturiva la necessità di sopprimere gli statuti provinciali e municipali, per garantire l'uniformità dei diritti e dei doveri dei cittadini. Si consideri che non venivano definiti i diritti naturali, ma solo i poteri della Nazione e, tra l'altro, l'attuazione dei principi era affidata ai Codici, azione che evidenziava l'influenza francese e la scarsa attrattiva delle istituzioni di *Common Law*.

Per quanto riguarda l'altro principio chiave, la divisione dei poteri, anch'esso comportò un importante scontro tra realisti e liberali. Ambedue sembravano essere d'accordo sulla rilevanza di questo principio, ma la sua interpretazione e portata era molto differente. Per i realisti, la divisione di poteri doveva materializzarsi in un sistema di equilibrio costituzionale, di modello britannico, nel quale Re e Parlamento occupassero una posizione equidistante; per proteggere questo equilibrio, ogni organo disponeva di limitati mezzi di attuazione e controllo sull'attività dell'altro,

³⁹ Cfr. A. Romano, *Costituzione politica*, cit., p. XXVIII. A questo riguardo è importante citare l'articolo 1: "La Nación espanola es la reunion de todos los espanoles"; l'articolo 2: "La nación espanola es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona"; l'articolo 3: "La soberania reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

ovvero il veto del Re di fronte alle leggi del Parlamento e la possibilità del Parlamento di esigere la responsabilità penale dei ministri del Re.

Le idee dei liberali andavano, invece, per altre rotte: la sovranità nazionale conduceva ad un predominio dei rappresentanti della Nazione, in modo che questi dirigessero il governo nazionale. Malgrado si proclamasse la divisione di poteri, i liberali ammettevano che il Parlamento potesse prendere parte al potere esecutivo e giudiziario che, in realtà, gli era subordinato in virtù dell'idea che la legge precedeva l'esecuzione ed applicazione del Diritto. Perciò, i liberali proponevano praticamente un sistema assembleare, col Parlamento al centro dello Stato.

Bastava leggere la Costituzione per notare che quest'ultimo modello risultava trionfante. Il Re appariva come un mero organo esecutivo, del quale si diffidava al punto da menzionare espressamente le sue limitazioni⁴⁰. Il Monarca veniva assistito dai Segretari d'ufficio o ministri, che a loro volta si consideravano come agenti di esecuzione, senza formare un vero Governo né avere, in assoluto, facoltà di direzione politica. Finalmente, il Consiglio di Stato⁴¹ che, in teoria, si definiva come un organo consulente del Re, in realtà diveniva piuttosto un delegato del Parlamento, al fine di garantire che il Monarca non oltrepassasse i suoi compiti esecutivi.

Il Parlamento, da parte sua, si incaricava dei compiti più rilevanti dello Stato; non approvava solo leggi, soggette ad un mero veto sospensivo del Re, ma poteva elaborare perfino decreti che occupavano lo stesso livello di gerarchia formale delle leggi. Questo Parlamento non poteva essere sciolto né sospeso dal Monarca, e contava su una Deputazione Permanente che avrebbe controllato l'osservanza delle sue decisioni. Compiti tradizionalmente assunti

⁴⁰ Cfr. Tit. IV, Cap. I, Art.172.

⁴¹ Cfr. Tit. IV, Cap. VII, Art. 131-141.

dall'esecutivo, come i classici di “polizia” o “stimolo”, si aggiungevano ora alle facoltà del Parlamento.

Un'ulteriore considerazione è d'obbligo. Il progetto iniziale di Costituzione aveva un'embrionale dichiarazione dei diritti che, tuttavia, era stata soppressa nel tentativo di evadere qualunque similitudine coi documenti francesi. Ciò non impediva di comprovare che esistevano una pluralità di diritti, specialmente di carattere processuale: libertà civile⁴², proprietà⁴³, libertà personale⁴⁴, libertà di stampa⁴⁵, uguaglianza, nel suo versante di non concessione di privilegi⁴⁶ e di uguaglianza contributiva⁴⁷, inviolabilità del domicilio⁴⁸e, infine, diritti di natura processuale: predeterminazione del giudice, diritto ad un processo pubblico, sistemazione di controversie mediante arbitraggio, *habeas corpus* e principio di *nulla poena sine previo lege*⁴⁹. Caratteristica comune a tutti questi diritti era il loro carattere reazionario, concepito come libertà-difesa.

Le influenze dottrinali sulla costituzione di Cadice

⁴² Cfr. Art. 4 “La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tu gl'individui che la compongono” (trad.it).

⁴³ Cfr. Artt. 4, 172.

⁴⁴ Cfr. Art. 172, comma 11: “Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà, né imporgli alcuna pena di sua autorità. Il segretario del dispaccio che firmasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale. Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l'arresto di qualche individuo, potrà il Re rilasciar ordini a tale effetto, sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente” (trad.it).

⁴⁵ Cfr. Artt. 131.24, 371.

⁴⁶ Cfr. Art. 172.9.

⁴⁷ Cfr. Art. 339.

⁴⁸ Cfr. Art. 306.

⁴⁹ Cfr. Art: 247, 302, 280, 291 e ss. 287.

Nella Costituzione di Cadice sono compresenti dottrine politiche molto diverse, dal Giusnaturalismo Razionalista allo Storicismo Nazionalista, dall'Illuminismo e Liberalismo all'influenza della Neoscolastica.

Le ragioni di influenze così molteplici vanno ricercate nella situazione in cui si trovava la Spagna nel pieno della guerra d'indipendenza, con un monarca imposto dall'invasore francese: lo stato di necessità esigeva che i nuovi ideali liberali e rivoluzionari trovassero una mediazione con quelli del passato e che la ricerca di nuovi valori trovasse un equilibrio con il rispetto delle tradizioni ispaniche al fine di evitare nuove divisioni o ulteriori e pericolose resistenze, che avrebbero compromesso l'esito della guerra contro l'esercito più potente d'Europa.

Oltre alla necessità di conciliare ideali politici divergenti per far fronte comune contro l'invasore, un'ulteriore difficoltà scaturiva dall'origine e dalla provenienza francese dei nuovi ideali liberali. I sostenitori spagnoli di tali ideologie, infatti, si trovavano paradossalmente a dover abbracciare le dottrine della rivoluzione avvenuta in Francia, lo stesso Paese che aveva invaso la Spagna e contro cui essa combatteva.

La necessità di conciliare i nuovi valori liberali con quelli dell'antico regime e, nel contempo, distinguerli da quelli francesi, sarà il filo conduttore di tutta l'opera gaditana. È entro questi due grandi limiti che vanno inquadrare le influenze dottrinali e politiche che, seppur contraddittorie, confluirono nella Costituzione di Cadice.

Le idee giusnaturaliste si diffusero soprattutto grazie – come si è detto - ad opere di grande risonanza quali *L'Esprit des Lois*⁵⁰ di Montesquieu, che godette di ampio credito presso i deputati realisti soprattutto per le sue idee relative ai corpi intermedi e all'importanza dell'aristocrazia, e il *Du contract social*⁵¹ di Rousseau,

⁵⁰ L'opera uscì per la prima volta, anonima, a Ginevra nel 1748.

⁵¹ La prima edizione dell'opera fu stampata ad Amsterdam nel 1762.

che ebbe un'influenza limitata ai soli *afrancesados*, non essendo invece gradito né ai liberali né ai realisti.

Per quanto riguarda l'influenza dei pensatori di lingua inglese, in Spagna erano noti Blackstone e lo svizzero De Lolme, autore della "Costituzione dell'Inghilterra". Molta influenza ebbe, inoltre, la teoria utilitarista di Bentham⁵², che influenzò direttamente l'art. 13 della Costituzione di Cadice⁵³, in cui si prescriveva che lo scopo dell'agire del governo era la felicità della nazione e il benessere degli individui che la componevano. L'influenza più forte probabilmente era quella di Locke⁵⁴, soprattutto per la concezione di concatenazione dei concetti di libertà, proprietà e sicurezza.

Solamente il principio di sovranità nazionale non venne difeso dai deputati liberali attraverso le idee giusnaturaliste, quanto piuttosto attraverso il presunto carattere storico tradizionale delle antiche istituzioni di Spagna. Questo modo di operare, cercando la legittimazione del *nuovo* attraverso una "presunta" tradizione storica, fu costante nell'opera dei costituenti di Cadice. Comunque, al di là dei tentativi di occultare le novità attraverso la storia, il giusnaturalismo influenzò la Costituzione soprattutto nei suoi concetti basilari, come la teoria della sovranità, il concetto di nazione e rappresentazione, la teoria della divisione dei poteri.

⁵² Bentham era conosciuto in Spagna, e le sue idee raggiunsero la massima diffusione intorno al 1820, grazie ai contatti da lui avuti con i liberali esiliati dopo la caduta del regime costituzionale nel 1814. Negli anni precedenti al 1812, il pensatore inglese godeva già di un certo prestigio ed era, ad esempio, conosciuto da Argüelles, che aveva vissuto in Inghilterra tra il 1806 e il 1808. Al successo delle teorie di Bentham ne *las Cortes*, contribuì senza dubbio il fatto che esse non potevano essere tacciate di francesismo.

⁵³ Art. 13: "El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen".

⁵⁴ Gli ideali politici di Locke, in relazione al Patto Sociale, sono molto più apprezzati rispetto a quelli di Rousseau, per avere un minor carattere sovversivo rispetto al radicalismo rousseauiano e per la minor influenza ideologica nel detestato periodo del Terrore francese. Locke quindi rappresenta ideali più "rispettabili" per l'ambiente intellettuale spagnolo generalmente conservatore.

Come già osservato, dunque, i liberali di Cadice cercarono di trarre dalle proprie istituzioni medievali i principi e le istituzioni del costituzionalismo moderno, proponendo il nuovo come riscoperta del passato.

Nel corso di tutto il dibattito costituzionale, infatti, lo storicismo venne usato indifferentemente da *liberales* e *serviles*, cioè dai liberali e dai conservatori, gli uni per dare autorevolezza al nuovo, privilegiando la razionalità dell'antico in funzione moderna, gli altri invece per identificare la storia e riproporla *tout-court* nella realtà presente.

Il sentimento nazionale risulta ben sintetizzato nei primi tre articoli della Carta gaditana, il primo dei quali dichiara l'unità della nazione: "La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos emisferios".

Il secondo dichiara illegittima la cessione della corona a favore di Napoleone, rivendicando per la Spagna il carattere di nazione che pertanto non è, né può essere, patrimonio di nessuno: "La Nación española es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona".

Il terzo sancisce la titolarità della nazione spagnola, indipendente e sovrana, a stabilire da sé sola le proprie leggi e la propria norma fondamentale: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

Le intenzioni programmatiche del *Discorso preliminare* sono quelle di "ricostruire" e "rifondare", non, invece, di "costruire" *ex novo* le radici costituzionali; ma la Costituzione che lo segue dà l'impressione del contrario: la nazione è sovrana e arbitra di se stessa, senza vincoli giuridici nella storia. Il legame con la storia deve, per conciliare lo storicismo con la sovranità nazionale, essere volontario e razionale: la nazione deve scegliere come costituirsi in piena autonomia, ma decide, con un atto di volontà, di legarsi e limitarsi attraverso le proprie radici storiche perché si sente moralmente, ma non giuridicamente, obbligata.

Oltre a quelle del giusnaturalismo e dello storicismo nazionalista nella Costituzione di Cadice sono presenti evidenti radici illuministe, soprattutto per quanto riguarda l'educazione pubblica, unico strumento di formazione dei cittadini che contribuiscono, grazie all'istruzione ricevuta, al progresso della società. Sicuramente molte idee programmatiche del testo gaudiano quali l'abolizione dell'Inquisizione, l'introduzione della libertà di stampa, l'istruzione come mezzo di conoscenza e progresso sociale, l'abolizione del maggiorascato, l'estinzione dei privilegi signorili accomunano i liberali con gli illuministi, per quanto i liberali di inizio Ottocento fossero dei rivoluzionari e si opponessero frontalmente all'invasore, superando gli schemi ideologici degli *afrancesados*, "semplici" riformisti illuminati.

Le idee liberali vennero, comunque, contrastate da altre provenienti da differenti tradizioni e, forse per questa ragione, le parti della Costituzione in cui si affrontano i temi dei diritti e delle libertà non raggiunsero la schiettezza e la limpidezza con cui gli stessi temi furono affrontati in Francia; in effetti, piuttosto, si preferì nascondere nell'ombra dell'articolato del testo costituzionale principi che altrove erano innalzati come bandiere del nuovo.

In ogni caso, né gli appelli al passato storico nazionale, né le somiglianze con il riformismo assolutista illuminato, né il conservatorismo scolastico e l'alleanza con la Chiesa riuscirono a impedire che i liberali di Cadice presentassero e riuscissero ad approvare una Costituzione rivoluzionaria, che rompeva gli antichi schemi di potere e garantiva diritti fino ad allora conculcati. Prova di questo risulta l'accusa rivolta alla Costituzione dalle frange più conservatrici di essere una mera copia delle Carte Costituzionali francesi, in special modo quella del 1791.

I liberali spagnoli fecero concessioni al tradizionalismo, come si deduce, ad esempio, dalla mancanza in Costituzione di una tavola dei diritti ordinata e sistematica e dalla negazione della libertà religiosa. Malgrado tali deviazioni verso il tradizionalismo, la Costituzione di Cadice aveva in sé i principi cardine dello Stato liberale,

quali la divisione dei poteri, la libertà di stampa, la libertà personale, le garanzie giudiziarie.

L'originalità del liberalismo spagnolo, e la sua forza all'interno della realtà spagnola, consiste soprattutto nel suo coniugarsi con la religione, assumendo un'indole nazionalista pervasa da un forte sentimento storico. Si forma un liberalismo non secolare con caratteri nazionalisti, per il quale la riforma della società e dello Stato diventa ad un tempo strumento per raggiungere la libertà (libertà dall'invasione straniera e libertà dall'ingerenza monarchica nella vita dei singoli) e strada per ottenere la rigenerazione della monarchia.

Il sentimento storico del liberalismo fa sì che vengano attenuate le tendenze universaliste e astratte in campo politico, a favore, piuttosto, di una continuità con la storia, le tradizioni e le istituzioni originarie della monarchia. Si tratta di un liberalismo che pretende di portare avanti una rivoluzione basata sulle tradizioni nazionali e che vuole servirsi di valori e ideali che sono, insieme, universali e nazionali⁵⁵.

I modelli costituzionali nel testo di Cadice

In un pur sintetico percorso di storia costituzionale, sarebbe opportuno analizzare l'incidenza del "pensiero costituzionale" prima ancora che del "testo costituzionale"⁵⁶, il che significa rivolgere l'attenzione a temi intrecciantesi, quali quello di nazione, di diritto, di leggi fondamentali "che lo storico dovrebbe badare a non riportare, nella loro valenza, ai significati oggi loro attribuiti dalla nostra cultura giuspubblicistica e politica", ma piuttosto leggere *iuxta propria principia*, cercando di capire cosa volessero in-

⁵⁵ Universali perché comuni al liberalismo europeo, nazionali perché radicati nelle radici storiche spagnole.

⁵⁶ F. Tomás y Valiente, *Genesis*, cit., p. XI.

tendere con questo complesso di termini-concetti i protagonisti del dibattito costituzionale del periodo⁵⁷.

Ad ogni modo, il passaggio dall'Illuminismo al liberalismo non può disegnarci con una linea retta punteggiata da date fisse, in quanto era abbastanza comune che i "politici" del periodo non svelassero sempre l'origine delle loro idee, quando addirittura non ne occultassero la provenienza.

E, comunque, esistevano modelli precisi ai quali, dopo il crollo della Monarchia ispanica seguito all'occupazione napoleonica, la Spagna guardava: la Monarchia inglese, che si era andata costituendo durante un dilatato processo storico, nel quale la rivoluzione del 1688 aveva posto una pietra miliare decisiva, e la Monarchia francese del 1791, che era stata progettata fundamentalmente nell'Assemblea costituente del 1789. Nel Parlamento di Cadice, il modello costituzionale inglese era stato difeso dai deputati realisti, mentre il francese del 1791 era stato rivendicato con successo dai deputati liberali delle metropoli, riplasmandosi in buona misura nel testo costituzionale del 1812. Si tenga conto che, in teoria, esisteva un terzo modello costituzionale: il repubblicano e federale degli Stati Uniti dell'America, un modello che attirava le simpatie dei deputati americani, tenuto conto che a questi né il modello inglese né il francese risultavano convincenti.

Tre sono, dunque, le possibili fonti costituzionali da cui i deputati del 1812 potevano aver attinto come modello per la redazione del testo costituzionale di Cadice: la Costituzione americana del 1787, la Costituzione consuetudinaria inglese e la ricca e molteplice esperienza francese. Ragioni di vicinanza geografica, di influenze culturali e la presenza di Napoleone sul territorio spagnolo, rendevano l'influenza francese decisamente più significativa.

a) Gli Stati Uniti

⁵⁷ Ibidem.

Il modello statunitense, per le sue caratteristiche, era di difficile assimilazione per la Spagna del 1812. La Costituzione americana era, infatti, una Costituzione repubblicana, federale e laica, fattori, questi, che ne ostacolavano la ricezione a causa della volontà spagnola di istituire uno Stato monarchico, unitario e confessionale. Non poteva neppure essere recepito il bicameralismo statunitense, con le due camere elettive di cui il Senato è espressione degli Stati federati. La soluzione bicamerale era, in realtà, fortemente voluta dalla *Junta Suprema* e poi dalla *Regencia*, ma ci si rinunciò una volta convocate *las Cortes*.

La Costituzione di Philadelphia poteva essere presa in considerazione per la rigida separazione dei poteri e per gli aspetti quasi monarchici dell'istituzione presidenziale, ma le distanze erano troppo grandi, perché potesse servire da modello. Una vaga influenza può ravvisarsi nel sistema elettorale adottato per l'elezione del Presidente, che risulta esser simile all'elezione dei deputati de *las Cortes*, perché entrambe sono elezioni indirette: in Spagna⁵⁸ si articolano attraverso quattro gradi, tramite l'elezione di successive giunte, di *parroquia*, di *partido*, di *provincia*, con suffragio sempre più ridotto. Negli Stati Uniti⁵⁹ possono arrivare fino a tre gradi, dipendendo dalle scelte operate dalle singole legislazioni statali.

Insomma, il modello statunitense non poteva funzionare come modello costituzionale di riferimento.

In tema di diritti e libertà, un'influenza maggiore potrebbe avere probabilmente il Bill of Right americano, in special modo il Quarto emendamento⁶⁰, nel quale si affronta il tema della sicurezza,

⁵⁸ Artt. 34 - 103.

⁵⁹ Cfr. *Costituzione degli Stati Uniti d'America*, firmata a Philadelphia il 17 settembre 1787, art. 2 sez.1.

⁶⁰ IV Emendamento: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, sup-

che pare simile all'art. 321⁶¹ della Costituzione di Cadice, che in tono senz'altro minore, conferisce all'*Ayuntamiento*⁶² il compito di aiutare l'*Alcalde*⁶³ a proteggere la sicurezza dei cittadini e i loro beni. In effetti i legami sono molto deboli in questo caso, poiché la sicurezza non viene inserita nell'art. 4⁶⁴ della Costituzione del 1812 per non cadere nell'accusa di aver copiato l'art. 2⁶⁵ della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789, dal quale solo vengono ripresi la protezione della libertà e della proprietà.

Si può desumere che il *Bill of Right* statunitense non esercitasse un'influenza diretta sulla Costituzione, nel senso che i costituenti di Cadice non si ispirassero direttamente ad esso. Si tratta, quindi, di somiglianza e non di un'influenza. In alcuni punti dei due testi risultano somiglianze dovute, probabilmente, al clima culturale generale dell'epoca, all'attenzione della cultura per le garanzie penali che da Beccaria in poi permea il clima di qua e di là dell'oceano. L'opera di Beccaria, "Dei delitti e delle pene"⁶⁶, del 1764, era conosciuta infatti sia in Europa che in America.

ported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”.

⁶¹ Art. 321: “Estará a cargo de los ayuntamientos:[...] Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público”.

⁶² Il Municipio.

⁶³ Il Sindaco.

⁶⁴ Art. 121.

⁶⁵ Art. 2 Dichiarazione dei Diritti del 1789: “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression”.

⁶⁶ Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti la lessero direttamente in italiano e ne presero spunto per le nuove leggi americane. Inoltre, in Francia, incontrò l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'*Encyclopédie*, di Voltaire e dei philosophes più prestigiosi che lo tradussero (la versione francese è opera dell'abate filosofo André Morellet, con le note di Denis Diderot) e lo considerarono come un vero e proprio capolavoro.

Il modello statunitense era troppo diverso da ciò che si voleva in Spagna, portatore di idee che ben poco avevano da dare al dibattito per la Costituzione spagnola. I protagonisti della Costituzione spagnola cercavano di ancorarsi alle tradizioni nazionali, non certo a modelli vigenti oltre oceano che, per di più, portavano in sé valori del tutto antitetici rispetto ai propri (repubblicanesimo, federalismo, laicità). Su tutto, basti pensare al Primo emendamento⁶⁷, che prevede la tolleranza religiosa e il divieto di istituire la confessionalità dello Stato.

Il modello nordamericano, dunque, tanto ai deputati realistici quanto ai liberali, sembrava lontano ideologicamente come geograficamente. In realtà,

il modello nordamericano era di difficile assimilazione. Si trattava tendenzialmente di una Costituzione repubblicana democratica imbrigliata da una legge fondamentale federale, tutti fattori che giocavano contro[...]. Il costituzionalismo nordamericano poteva servire al massimo come esempio di come organizzare il rapporto governo-parlamento e poteva servire da fonte relativamente alla questione delle facoltà del Re, ma molto poco più”⁶⁸.

b) La Gran Bretagna

Il modello costituzionale inglese è considerato da alcuni pensatori spagnoli come un modello adatto alla realtà spagnola. Carattere distintivo di tale modello è la forte istituzione monarchica unita ad un parlamento bicamerale⁶⁹, costituito da una camera alta aristocratica (*House of Lords*) e una camera bassa (*House of Commons*) votata con un suffragio ristretto. A favore della tradizione costituzionale britannica, con un suo governo bilanciato e mode-

⁶⁷ 1° Emendamento: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.

⁶⁸ M. Martínez Sospedra, *La constitución de 1812 y el primer liberalismo español*, Valencia 1978, p. 41

⁶⁹ *King in Parliament* .

rato (*Checks and Balances*) contribuiscono il suo carattere tradizionalista e conservatore, l'importante ruolo riservato alla nobiltà, la solidità e l'efficienza dimostrata nel corso della sua storia; tali caratteristiche contribuiscono in modo importante a dare a questo modello un'immagine degna di stima, una rispettabilità che sarà ulteriormente accentuata in opposizione alla "tumultuosa e instabile práctica francesa"⁷⁰.

A sfavore dell'applicazione in Spagna del modello inglese giocano, però, svariati fattori. Le caratteristiche peculiari del sistema britannico sembravano, infatti, scarsamente adatte ad essere esportate ed applicate fuori da quella realtà. La percezione del modello inglese come politicamente conservatore, che si diffuse dopo la rivoluzione francese, non poteva favorire una sua diffusione negli spiriti innovatori spagnoli, che aspiravano, piuttosto, ad un rinnovamento profondo dello Stato e della società. Comunque, favorevole al modello inglese era la *Regencia*, quella istituzione, cioè, che in epoca rivoluzionaria sostituiva il re prima dell'apertura de *las Cortes* e alla quale veniva affidato il potere esecutivo una volta aperte le sessioni dell'Assemblea. Tale istituzione si connotava per il carattere tendenzialmente conservatore e per questo motivo era la più importante sostenitrice del modello inglese. Prova del desiderio della *Regencia* di introdurre il modello costituzionale d'oltre Manica sta nel cercare fino in fondo di convocare due rami del Parlamento, uno popolare e uno riservato ai due storici ceti privilegiati. Nell'elaborazione della Costituzione di Cadice il modello inglese costituirà l'esempio seguito sia dalle istituzioni spagnole conservatrici, che perderanno però influenza nel corso del tempo, sia all'interno de *las Cortes*, dove le singole istituzioni britanniche saranno proposte dalle frange di deputati realisti.

Il modello inglese influenzò, dunque, l'inizio del processo costituente, agendo da freno alle pretese di riforma più radicali.

⁷⁰ M. Martínez Sospedra, *La constitución*, cit., p. 42.

Tuttavia, di fronte al monocameralismo, Jovellanos non trovava più modo di difendere, nonostante il suo carattere innovatore, la necessità di un Parlamento bicamerale, sullo stile del Parlamento inglese, nel quale la Camera Alta dovesse agire come un potente potere intermediario e moderatore, capace di ostacolare la valanga dell'elemento democratico e di configurare un regime misto.

Sta di fatto che i componenti il Parlamento di Cadice non seguirono il sentiero costituzionale inglese, bensì quello che avevano tracciato i rivoluzionari francesi nel 1791.

Non può escludersi che in questo allontanamento dalla Monarchia inglese da parte dei liberali avesse influito anche la deteriorata immagine che, dalla seconda metà del secolo XVIII, questa aveva in buona parte dell'Europa, associata inevitabilmente alla corruzione. Questo pregiudizio contro il modello costituzionale inglese aveva pesato molto nel coraggio dei costituenti francesi del 1791, che avevano detestato, a parte la componente aristocratica delle sue istituzioni e il peso che aveva la Corona, la venalità e la corruzione del suo sistema di governo che permetteva, a condizione di essere componente delle Camere legislative, di rivestire anche la carica di Ministro o di altra carica al servizio della Corona⁷¹.

⁷¹ La Costituzione di Cadice del 1812 rispondeva, innanzitutto, all'ideologia liberale, con una chiara ascrizione al pensiero rivoluzionario francese, tanto è che i punti di connessione tra il testo di Cadice e la Costituzione francese di 1791 erano abbastanza evidenti. Ad ogni modo, i liberali tentavano di mascherare la vocazione francofila del documento - non invano la Francia era il nemico contro il quale si lottava - ed escludevano infatti tutta la metafisica astratta rivoluzionaria, usando, al suo posto, il ricorso ad una supposta storia nazionale nella quale sarebbe stato possibile trovare il precedente delle istituzioni stabilite dalla Costituzione del '12. Lo storicismo si convertiva, così, in un meccanismo di giustificazione di quello che non erano altro che novità in Spagna. Questo storicismo si poteva trovare nel *Discorso Preliminare alla Costituzione di Cadice*, attribuito ad Agustín Argüelles. In esso poteva verificarsi come i diritti soggettivi e gli organi statali della Costituzione si considerassero come un mero miglioramento di antichi privilegi ed istituzioni conformi, innanzitutto, alla Costituzione Aragonese. In questo senso, i liberali tentavano di usare maggiormente

c) La Francia

Il rapporto dell'esperienza gaditana con l'esperienza francese è decisamente complesso, per quanto si possa, a grandi linee, articolare tra i sostenitori palesi di tale modello, gli *afrancesados* fedeli al nuovo re Giuseppe I, e i sostenitori liberali costretti, però, a nascondere il loro gradimento per i principi costituzionali francesi.

l'esempio delle istituzioni dell'Aragona, considerandole più "democratiche" di quelle della Castiglia. La diffidenza verso il Re e, in generale, verso il potere esecutivo, era una delle cause più rilevanti per spiegare perché i liberali del Parlamento di Cadice preferivano seguire i passi dei costituenti francesi del 1789 invece di quelli seguiti in Inghilterra dai rivoluzionari del 1688. Per i liberali, la Monarchia articolata del 1791 era un modello molto plausibile, con il Monarca che stava alla mercé del Parlamento - di un Parlamento, inoltre, non diviso per status - senza che, pertanto, né il Re né la nobiltà né il clero potessero fermare le radicali riforme che questo era disposto ad intraprendere per modificare profondamente la società, l'economia e l'organizzazione politica della Spagna. Nella Monarchia inglese, invece, il Monarca e la nobiltà, attraverso la Camera dei Lords, avevano alcune prerogative tanto robuste che raccoglierte nella Costituzione spagnola poteva mettere in pericolo la trasformazione rivoluzionaria della Nazione. Il sentimento di diffidenza verso il Re ed i suoi Ministri, molto intenso nel caso dei liberali, lo condividevano la maggior parte dei Deputati. I realisti - separandosi in questo tema da Jovellanos - non si opponevano ad alcune importanti restrizioni all'autorità del Re difese dai liberali e plasmate nella Costituzione di 1812. Questo curioso atteggiamento supponeva una delle più significative differenze tra il Parlamento di Cadice e l'Assemblea francese del 1789: se in Francia c'era stata una minoranza, d'altra parte liberale, sostenitrice che il Monarca conservasse ampie prerogative nel nuovo Stato costituzionale, in Spagna, invece, i Deputati realistici non si mostravano molto combattivi davanti a tali questioni. In realtà, liberali e realisti erano d'accordo nel riformare l'assemblaggio della Monarchia spagnola ed nel limitare le prerogative del Monarca e dei suoi Ministri. Quello che li differenziava era la portata di quella riforma che era in realtà un desiderio quasi unanime della società spagnola. Realisti e liberali si erano espressi a beneficio della convocazione del Parlamento con l'oggetto fondamentale di limitare i poteri del Re, in consonanza con l'antica Costituzione spagnola il cui contenuto era stato oggetto di molte diverse interpretazioni. Tuttavia, divergevano nel modo di inserire la Corona nel nuovo ordine costituzionale, per dissentire infine sul rilievo da dare ai due principi che sostenevano questo nuovo ordine: quello di sovranità nazionale e quello di divisione dei poteri.

Gli oppositori realisti usarono la Francia come spada di Damocle sulla testa della Costituzione nascente, tacciando di “francesizzazione” ogni innovazione introdotta. Ma quali sono, tra le varie costituzioni dell’esperienza francese, quelle assunte a modello? Non la Costituzione repubblicana dell’anno I, che rappresenta il regicidio e il terrore; non quella dell’anno III, anch’essa repubblicana e bicamerale; neppure il modello del regime costituzionale napoleonico per ovvie ragioni.

I deputati del 1812 guardavano come punto di riferimento la Costituzione del 1791: tale Costituzione era moderata, liberale, monarchica e unicamerale, si basava sulla sovranità nazionale⁷², sulla separazione dei poteri⁷³ e sul suffragio censitario indiretto⁷⁴,

⁷² *Costituzione francese 1791*, titolo 3, art. 1: “La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice”.

Costituzione di Cadice: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. Le somiglianze si trovano su due fronti: per prima cosa in entrambi i testi la sovranità appartiene, o risiede, nella nazione. La differenza è soltanto terminologica, tra l’uso di “appartient” e di “reside”; non si trova nessun’altra differenza, se non che il testo francese ha un maggior anelito rivoluzionario che si nota nel tono usato nel testo. In secondo luogo, solo la nazione può stabilire le leggi fondamentali che la governano, ad esclusione di parti e frazioni della nazione stessa. La sovranità e il suo esercizio spettano solo alla nazione considerata nel suo insieme.

⁷³ *Costituzione francese 1791*, art. 3-5. Art. 3: “Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après”. Art. 4: “Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après”. Art. 5: “Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple”.

Costituzione di Cadice, art. 15-17. Art. 15: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”. Art. 16: “La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey”. Art. 17: “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley”. La divisione dei po-

considerato come garanzia contro le degenerazioni democratiche. Tali caratteristiche si ritroveranno precisamente nella Costituzione di Cadice.

In relazione al tema dei diritti e delle libertà, notevole risulta l'influenza esercitata dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789 sulla Costituzione di Cadice: due articoli, il 2° e il 3° del testo francese, risultano ripresi in maniera quasi letterale dalla Costituzione di Cadice. L'art. 3 della *Dichiarazione dei Diritti*, infatti, in tema di sovranità corrisponde allo stesso art. 3 della Costituzione di Cadice:

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

La somiglianza è evidente, quasi letterale nella prima parte dell'articolo; in questo passo il testo spagnolo è più simile alla *Dichiarazione dei Diritti* dell'89 rispetto alla Costituzione del 1791 (titolo 3, art. 1⁷⁵). Diverso accento è posto nella seconda parte dell'articolo: mentre il dettato francese, in negativo, vieta l'esercizio della sovranità a ogni autorità che non emani dalla nazione, il testo di Cadice afferma, in positivo, che solo essa ha il diritto di stabilire le proprie *Leyes Fundamentales*, e, quindi, esercita-

teri è in entrambe le costituzioni affermata, ma in Cadice in tono più dimesso, poiché si usa il termine 'potestà' e non 'potere'. Questa può essere considerata un'ulteriore prova del tentativo spagnolo di mascherare le novità usando un linguaggio costituzionale più conservatore rispetto al paese confinante.

⁷⁴In Francia si tratta di elezioni di terzo grado, attraverso *Assemblées primaires* in ogni *ville* o *canton* e *Assemblées électorales* per ogni *département*. In Spagna le elezioni sono di quarto grado attraverso la *Junta de parroquia*, *Junta de partido* e *Junta de provincia*.

⁷⁵ *Costituzione francese 1791*, titolo 3, art. 1: "La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice".

re la sovranità. Anche l'art. 2 della *Dichiarazione dei Diritti* dell'89 corrispondente in maniera quasi letterale all'art. 4 della Costituzione di Cadice:

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Di nuovo la somiglianza è palese: nella *Dichiarazione* dell'89 il fine dell'associazione politica è la conservazione dei diritti e questi sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Nel testo gaditano, alla stessa maniera, si pone come primo obbligo della nazione quello di conservare i diritti, ovvero la libertà, la proprietà e gli altri diritti legittimi. Già da un primo sguardo ai due articoli, si evince come i costituenti di Cadice avessero sì adottato l'impostazione francese, ma, nello stesso tempo, avessero cercato di occultarne la somiglianza, ampliandone il contenuto. Per prima cosa ne ridussero la portata nell'elencazione dei diritti che la nazione doveva proteggere: dalla *Dichiarazione dei Diritti* furono ripresi solo la libertà (civile) e la proprietà, tralasciando la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Semberebbe a prima vista una mera riduzione quantitativa, ma non è così. Le differenze stanno, innanzitutto, nell'aggiunta dell'aggettivo *civil a libertad*, che ne specifica, così, il contenuto rispetto al testo francese; in secondo luogo nell'aver sì omissa due dei diritti che compaiono nel testo francese (sicurezza e resistenza all'oppressione), ma di aver introdotto al loro posto una clausola generale, in quanto, oltre alla libertà e alla proprietà, la nazione spagnola era obbligata anche a proteggere "los demás derechos legítimos de todos los individuos". Tale clausola aperta estendeva il contenuto dell'articolo 4 ben oltre i limiti del testo della *Dichia-*

razione dei Diritti. Mentre nel testo francese i diritti, naturali e imprescrittibili erano i quattro elencati, in quello gaditano i diritti non si delimitavano quantitativamente con il linguaggio giusnaturalistico, ma si configuravano come la totalità dei diritti riconosciuti come legittimi, in potenza molti di più dei quattro presenti nella *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. Si abbassava il tono della rivendicazione rivoluzionaria francese per non incorrere nella accuse di essere una mera copia del testo francese, ma se ne ampliava più concretamente il significato.

In tema di diritti e libertà, anche la previsione della libertà di stampa si rileva simile nei due testi: l'art. 11 della Dichiarazione dei Diritti dell'89 corrisponde all'art. 371 della Costituzione spagnola del '12:

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

La formulazione nei due articoli risulta piuttosto simile, anche se il testo di Cadice sembra, come sempre accade quando si confronti il testo spagnolo con quello francese, più concreto nel prevedere il divieto di censura preventiva, e nel non configurare tale libertà come un diritto quanto piuttosto come una facoltà. Questa, nel testo spagnolo, era circoscritta alla libertà di stampa politica, non alla stampa religiosa, ancora sottoposta alla censura preventiva e che esulava, perciò, dalla tutela costituzionale. Veniva garantita la libertà politica, la libertà di esprimere le proprie idee, ma senza ricorrere alle formulazioni francesi, sicuramente più idealmente incisive. Ancora una volta Cadice preferiva occultare

le proprie idee liberali in articoli che non riportavano principi, ma precise prescrizioni.

Nell'ambito delle garanzie processuali l'influenza maggiore non veniva, in questo caso, dalla *Dichiarazione dei Diritti*⁷⁶, quanto, piuttosto, dalla Costituzione del 1791, in cui si può notare una somiglianza linguistica nella descrizione degli istituti del giudice naturale⁷⁷, della necessità di un mandato d'arresto per porre un soggetto in prigione⁷⁸, dell'istituto dell'Habeas Corpus⁷⁹ e dell'istituto della cauzione⁸⁰.

⁷⁶ *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, art. 7: "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance". Art. 8: "La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".

⁷⁷ *Costituzione Francese*, art. 4, cap. 5, titolo III: "Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois".

Costituzione di Cadice, art. 247: "Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley".

⁷⁸ *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, art. 10, cap. 5, titolo III: "Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle".

Costituzione di Cadice, art. 287: "Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión".

⁷⁹ *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, art. 11, cap. 5, titolo III: "Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a

Gli esempi riportati dimostrano chiaramente l'influenza esercitata dalla *Dichiarazione dei Diritti* e dalla Costituzione del 1791; si tratta in ogni caso di influenza e non di imitazione per quanto i testi francesi – come si è detto - esercitassero più degli altri un'influenza sul dettato spagnolo del 1812.

Insomma, la principale differenza tra il liberalismo francese del 1789 e lo spagnolo di 1812 poggiava sul carattere molto più conservatore di quest'ultimo relativamente alla questione religiosa. L'esordio della Costituzione di Cadice riportava, infatti, l'invocazione a “Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo” come “autore e Supremo Legislatore della società”, e tutto il suo testo trasudava una forte sfumatura religiosa, oltre che clericale ed intollerante⁸¹. Inoltre, i liberali spagnoli, a differenza dei francesi, non ricorrevano soltanto alla ragione per giustificare le loro riforme, ma pretendevano di riesumare dal Medioevo una supposta tradizione nazionale di carattere liberale, quella della Monarchia “gotica” o limitata che era scomparsa per il dispotismo dell'Austria e dei Borbone. Dovute all'influsso dello storicismo nazionalista, le idee che i liberali avevano difeso nel Parlamento di

aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours”.

Costituzione di Cadice, art. 290: “El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas”.

⁸⁰ *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, art. 12: “Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement”.

Costituzione di Cadice, art. 296: “En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza”.

⁸¹ Cfr. Titolo II, Cap. II, Art. 12. “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

Cadice e quelle che si plasmarono, in gran parte, nella Costituzione del 1812, benché fossero molto simili a quelle che i liberali francesi avevano difeso nell'Assemblea del 1789, si celavano sotto una veste distinta. Per i liberali spagnoli, la Costituzione di Cadice non faceva che restaurare, con leggere e opportune modifiche, le leggi fondamentali del Medioevo.

A questa idea capitale si riferiva il *Discorso preliminare* alla Costituzione di Cadice che costituisce un documento basilare per conoscere la teoria costituzionale del primo liberalismo spagnolo ed un testo di gran rilievo nella storia del costituzionalismo europeo. In Spagna, il liberalismo pretendeva di coniugare la difesa della libertà con l'esaltazione del Medioevo, le dottrine rivoluzionarie con l'appello ad una supposta tradizione nazionale.

In conclusione, se nel Parlamento di Cadice il modello costituzionale degli Stati Uniti dell'America non interessava né a liberali né a realisti, per il suo carattere repubblicano e federale, il trionfo del modello costituzionale francese del 1791 sull'inglese, che si era andato articolando a partire da 1688, ubbidiva a cause di diversa indole. In primo luogo, il modello costituzionale inglese, molto più difficile da conoscere che il francese, era difettosamente interpretato nella Spagna di allora. Ma, inoltre, e soprattutto, mentre l'evoluzione della Monarchia inglese aveva percorso alcune rotte molto distinte da quella spagnola, tra questa e la francese esisteva un indubbio parallelismo dal principio del secolo XVIII. Un fattore che unito all'influsso notevole del pensiero francese sullo spagnolo - molto più palese, naturalmente, di quello che aveva esercitato l'inglese - permetteva di spiegare la coincidenza di sentimenti ed obiettivi tra il liberalismo gaditano ed il francese di 1791. Tra essi emergeva, senza dubbio, la diffidenza verso il potere esecutivo. Una diffidenza che non era solo frutto dell'ascendenza di Rousseau o Siéyes sui liberali spagnoli, ma anche del considerabile discredito della Monarchia spagnola durante il regno di Carlos IV. A ciò bisognava aggiungere il radicalismo populista che aveva provocato l'invasione francese, molto favore-

vole a fare del Parlamento, e non del Re, d'altra parte assente, il centro del nuovo Stato, come in Francia era accaduto prima con l'Assemblea Nazionale. A dispetto di tutto, come si è detto, erano innegabili le differenze tra il liberalismo francese di 1791 e lo spagnolo di 1812, come innegabili erano anche le differenze tra i codici costituzionali elaborati in queste date tra l'uno ed l'altro lato dei Pirenei.

Il portato della Costituzione di Cadice

La Costituzione del 1812 rappresenta simbolicamente la caduta dell'Antico Regime e l'inizio del costituzionalismo spagnolo tanto è che la sua importanza è stata sempre posta nella giusta considerazione dagli studiosi del costituzionalismo.

La vera originalità della Costituzione del 1812 proviene dall'essere l'espressione più alta del liberalismo spagnolo. Da questo punto di vista, il suo testo è la prima espressione europea di un Romanticismo politico di cui la Spagna fu pioniera per cui, in contrapposizione al carattere universalista ed imperialista della Costituzione francese del 1791, quella spagnola costituisce la manifestazione più pura della fede nella propria nazione come soggetto della sovranità e come luogo in cui rappresentare questi supposti valori universali ed astratti.

Era un vero e proprio mito, dunque, quello che stava prendendo consistenza nell'Europa che cercava di affrancarsi, oltre che un modello che si affermava più come metodo di organizzazione politica che per gli specifici contenuti, in un contesto geopolitico ove l'unità aggregante era ancora da individuarsi nella Monarchia più che nella Nazione.

Ma la Costituzione Gaditana non era il primo testo costituzionale spagnolo; questo merito corrispondeva allo Statuto di Bayona di 1808, poiché la natura di Carta ottriata, cioè concessa, di questo ultimo non lo privava del suo carattere costituzionale. Comunque la Costituzione di Cadice, benché appena applicata

solo tra 1812 e 1813, 1820-1823 e nel 1836, lasciò una profonda orma nel costituzionalismo ispanico, anche perché era stato il primo prodotto costituzionale spagnolo nato della sovranità nazionale. Il contesto nel quale vedeva la luce le aveva dato un valore quasi mitico: serviva – come si è detto - non solo come risposta costituzionale contro l’invasione francese, bensì, contemporaneamente, come riforma radicale delle istituzioni dell’Antico Regime.

Immediatamente tradotta in inglese, portoghese, francese, italiano e tedesco, il testo rappresentava un’immagine di indipendenza che sarebbe rimasta impressa nella mente dei liberali progressisti d’Europa fino alla metà del secolo XIX. La sua influenza si percepiva nelle prime Costituzioni ibero-americane, ma anche in alcuni dei primi movimenti costituzionali di Portogallo ed Italia, arrivando ad applicarsi perfino in Brasile. Era una Costituzione che rispondeva allo spirito del costituzionalismo francese del 1791 e 1793, ma completata dal suo storicismo, dalla confessionarietà dello Stato, dalla presenza di un Consiglio di Stato e dall’assenza di una dichiarazione dei diritti.

Gli elementi originali della Costituzione di Cadice le concedevano una certa immagine di moderazione, alla quale contribuiva l’essere nata come strumento di indipendenza nazionale, tanto lontana dal processo rivoluzionario francese che era finito con la stessa Monarchia. Naturalmente non c’erano state solo lodi per questo testo, che dovette battersi con le critiche di prestigiosi giuristi e politici perfino fuori delle loro frontiere. Jeremy Bentham in Inghilterra, Chateaubriand, Lanjuinais, Guizot o Heller in Svizzera avevano sottoposto a rigorose osservazioni il testo di Cadice⁸². Ma ciò dimostrava solo la sua ripercussione e la conoscenza che ne avevano avuto i costituzionalisti dell’ambiente europeo. Il che conferma la fama che accompagnò una Costituzione, quale,

⁸² I. F. Sarasola, El sitio web *La constitución española de 1812*, in “ Revista Electrónica de Historia Constitucional”, Número 7 - Septiembre 2006.

appunto, quella di Cadice del 1812, caratterizzata – come si è detto - dal passaggio dal concetto di costituzionalismo storico, essenzialmente medievale, ad un costituzionalismo razionalistico, moderno, legittimato dalla volontà costituente della Nazione. Si, così, un processo di codificazione costituzionale, fondata sulla positivizzazione delle leggi fondamentali della Nazione, riorganizzate in prospettiva moderna, e rispondenti alle nuove esigenze della società. In tal senso Sicilia e Spagna, nell'adozione del proprio "credo costituzionale", seguirono percorsi in parte simili, soprattutto nel richiamo alla tradizione, dunque ad una Costituzione storica, per quanto, in realtà, entrambe le costituzioni fossero espressione della volontà di una *élite* rivoluzionaria di svincolarsi dai vecchi equilibri; più frutto di un potere costituente che di una tradizione storica nazionale. Principi come governo misto, divisione dei poteri e diritti fondamentali erano presenti in entrambe, con lo scopo di limitare le prerogative della monarchia a favore di quelle della società. I due modelli, democratico quello Gaditano ed aristocratico il Siciliano, giungevano ad un concreto confronto, e finivano per diventare, in maniera diversa a causa delle diverse caratteristiche, un modello per l'Europa agitata dalle rivoluzioni borghesi e nazionali.

Sicuramente il Costituzionalismo gaditano, attraverso una presunta positivizzazione della costituzione storica della Nazione, dilatando il tempo rivoluzionario, proponeva un modello al "costituzionalismo democratico" ottocentesco segnando, nel contempo, anche un cambiamento nello stesso concetto di "costituzione storica" e staccandosi dal contesto storico proprio per assurgere, attraverso un processo di astrattizzazione ideologica, a modello.

Per usare un linguaggio coerente con l'impostazione del Valiente, potremmo dire che dalla cultura del costituzionalismo si passava ad un costituzionalismo come cultura, dove la costituzione

non era frutto della rivoluzione, ma essa stessa diventava rivoluzione, costitutiva, dello Stato⁸³.

⁸³A. Romano, *Costituzione politica*, cit., p. XLIV.